

252.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 3 GIUGNO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONILDE IOTTI

## INDICE

	PAG.		PAG.
		CUSUMANO . . . . .	14836
		GUARRA . . . . .	14831
		PREARO . . . . .	14840
		<b>Proposte di legge:</b>	
		(Annunzio) . . . . .	14827
		(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	14849
		(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	14849
		(Trasmissione dal Senato) . . . . .	14827
		<b>Interrogazioni (Annunzio) . . . . .</b>	<b>14850</b>
		<b>Gruppo parlamentare (Modifica alla composizione) . . . . .</b>	<b>14827</b>
		<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) . . . . .</b>	<b>14827</b>
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani . . . . .</b>	<b>14850</b>
<b>Disegno di legge (Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .</b>	<b>14849</b>		
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>			
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (2929) . . . . .	14827		
PRESIDENTE . . . . .	14827		
ACHILLI, <i>Relatore</i> . . . . .	14827		
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	14831		
BUSETTO . . . . .	14844		

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17.**

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 29 maggio 1974.

(È approvato).

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FRASCA ed altri: « Immissione in ruolo del personale amministrativo, sanitario ausiliario, tecnico ed esecutivo degli ospedali » (3007);

IOZZELLI: « Modifica del quarto comma dell'articolo 24 e del secondo comma dell'articolo 64 della legge 30 aprile 1969, n. 153, " Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale " » (3008).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna » (approvata da quel Consesso) (3006).

Sarà stampato e distribuito.

**Modifica alla composizione  
di un gruppo parlamentare.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Fiorentino Sullo ha informato di aver aderito al partito socialista democratico italiano e di volersi iscrivere al gruppo parlamentare del PSDI.

**Annunzio  
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (2929).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento, e senza limiti di tempo per gli interventi degli iscritti al gruppo stesso, ai sensi del sesto comma dell'articolo 39 del regolamento.

Ricordo che nella seduta del 22 maggio 1974 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Achilli.

ACHILLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la politica dei consumi sociali è sempre stata ed è tuttora uno dei punti dolenti della nostra economia, nonostante gli impegni assunti e le reiterate dichiarazioni di buona volontà. Ciò è particolarmente sentito, ed è particolarmente drammatico oggi, in un momento di profonda crisi economica. Non si può chiedere ai cittadini, in condizioni già difficili per il continuo aumento dei prezzi e per la perdita di potere reale dei salari e degli stipendi, di rinunciare ulteriormente al soddisfacimento di esigenze primarie per quanto riguarda i consumi sociali stessi, e soprattutto per quanto

riguarda i tempi di attuazione dei medesimi e le quantità dei finanziamenti che devono essere messi a disposizione.

Quello della casa è certamente un tema essenziale. La speculazione immobiliare ha assunto toni frenetici, anche per l'ascesa anormale dei prezzi per effetto della perdita del valore della lira ed il conseguente afflusso di capitali sugli immobili, classici beni di rifugio in queste situazioni monetarie. L'aumento del prezzo degli alloggi, sia che essi siano posti in vendita sia che siano dati in locazione, è un problema quotidiano che non solamente assilla gli utenti di edilizia a basso costo, ma ha ormai assunto toni talmente drammatici da investire la totalità dei cittadini.

Ciò avviene, evidentemente, non solo per le locazioni degli immobili di tipo residenziale, ma assume aspetti parossistici anche per tutte le altre destinazioni d'uso, il costo sulla collettività, attraverso l'aumento globale dei costi dei servizi.

Questa rapida sintesi della situazione attuale postula la necessità, anzi l'obbligo di una ripresa effettiva e non nominalistica dell'intervento pubblico. Giustamente questo intervento oggi si realizza attraverso la riconferma e il consolidamento della legge sulla casa, la legge n. 865 del 1971, che è stata il punto di partenza della ripresa dell'edilizia economica e popolare. Ed è opportuno agire in questo senso perché così si può operare un confronto politico sulla legge stessa, sui suoi significati, sulle sue potenzialità, in una sede istituzionale attraverso un dibattito democratico.

Era tempo che ciò avvenisse, perché dalla data di approvazione della legge stessa, cioè dall'ottobre 1971, fino allo scorso anno, il Governo, espresso da una maggioranza politica diversa da quella che aveva approvato la legge, ha operato per il pratico affossamento della legge, non certo per una sua puntuale applicazione. Troppe polemiche strumentali, troppa voluta disinformazione, troppi commenti distorti per confutare la validità di scelte, che noi riteniamo tutt'oggi di notevole valore politico.

Il vero obiettivo non era, come allora si volle dire, il miglioramento della legge, per il quale le forze riformatrici, allora come oggi, sono disponibili, ma il suo affossamento nel tentativo di ripristinare i meccanismi della rendita fondiaria, non certamente debellata definitivamente, ma certamente allontanata da tutte le aree di intervento della sfera pubblica come i piani di zona per la legge n. 167 e tutte le opere pubbliche.

Il cosiddetto sviluppo spontaneo, del quale si auspicavano anacronistici ritorni, non solo non aveva risolto il problema della casa, anzi aveva contribuito ad emarginare centinaia di migliaia di famiglie, creando tensioni sociali nel paese proprio sul problema dell'abitazione, che in questi ultimi tempi si sono ulteriormente evidenziate. Abbiamo parlato prima dei fenomeni speculativi di natura immobiliare seguiti a quelli speculativi sulla rendita fondiaria. Il sistema di incentivazioni creditizie e fiscali negli anni passati ha messo in moto una spinta costruttiva, che è andata a privilegiare ceti che già disponevano di un patrimonio o di un minimo di mezzi, trascurando l'esigenza del soddisfacimento dei bisogni dei ceti meno abbienti. In ciò nemmeno negli anni '60, negli anni del centro-sinistra, si è mutato linea politica da questo punto di vista, anzi la si è ulteriormente aggravata.

Non è quindi il caso di insistere ulteriormente sulla necessità di difendere e di postulare l'applicazione integrale della legge n. 865. Essa è stata difesa dagli utenti della riforma, dai sindacati, dai lavoratori tutti, dalle cooperative: non vi era e non vi è quindi bisogno di ulteriori difese di ufficio. Se noi analizziamo i punti principali della legge n. 865, al fine di metterne in evidenza le carenze dell'applicazione pratica, vediamo come il decreto-legge n. 115, predisposto dal Governo, non faccia altro che migliorare alcune procedure marginali, attribuendo compiti specifici a istituti ben definiti, senza toccare la sostanza dei punti fondamentali, cui la legge n. 865 si ispirava, cioè la creazione di un fondo unico nazionale per l'edilizia, lo scioglimento degli enti edilizi nazionali e la creazione di meccanismi di programmazione regionali, nonché nuove procedure e indennità di esproprio ragguagliate ai valori agricoli. Se infatti le valutiamo attentamente vediamo come tali carenze non siano di natura legislativa, ma siano piuttosto carenze di comportamenti politici, di prassi di governo. Non si è voluto cioè fare tutto quello che era necessario perché la legge fosse attuata, non si sono messi in funzione tutti gli organismi che la legge prevedeva, al fine di dimostrare che essa non costruiva case.

La polemica sulla legge che « produce carta e non case » è talmente recente che non vale la pena di tornarci sopra. La ragione di questa mancata attuazione è dovuta ad una decisione politica: è mancato uno stimolo nei confronti degli enti locali affinché essi potessero esplicare tutta la potenzialità che la legge

contiene. Soprattutto, ancora una volta, vi è stato un tipo di programmazione diversa da quella istituzionale, che la legge prevedeva. Ed è stata la programmazione fatta dal Ministero del tesoro, il quale, attraverso la regolazione dei flussi finanziari, ha di fatto vanificato tutte le capacità operative degli enti locali. Su questo problema torneremo più avanti, quando si tratterà di illustrare il decreto-legge ed i relativi meccanismi finanziari. Soprattutto occorre dire che in questo decreto-legge non si toccano le norme del titolo II della legge n. 865, che noi consideriamo il punto essenziale della legge stessa; non si tocca inoltre quel che la Commissione Piga voleva alterare e cioè il principio della utilizzazione, da parte dei proprietari, delle aree comprese nei piani di zona, in quanto questo meccanismo non poteva che portare alla distruzione del significato politico della legge stessa, rimettendo in moto, come dicevo prima, i meccanismi della rendita fondiaria.

Credo che valga la pena, a questo punto, non disquisire tanto sullo stato di attuazione della legge stessa, stante la dichiarata carenza di azione di Governo da questo punto di vista, ma affrontare l'illustrazione del decreto-legge stesso facendolo precedere da un discorso generale sui finanziamenti; tema quanto mai attuale oggi e cioè la garanzia del finanziamento dei programmi.

Se si pensa di vincere l'inflazione operando restrizioni creditizie che colpiscano il finanziamento dei consumi sociali, come l'edilizia economica e popolare, allora veramente il colloquio tra forze riformatrici e forze che tendono alla conservazione di certi meccanismi puramente monetari diventa estremamente difficile. Questo è un tema particolarmente delicato perché non possiamo suscitare nuove illusioni in quanto mettere in moto nuovi provvedimenti legislativi senza assisterli poi con una coerente politica finanziaria può essere estremamente pericoloso.

Con il decreto-legge e con il disegno di legge che verrà successivamente esaminato dalla Commissione, il Governo ha inteso proporre un programma di interventi che da una parte, con il decreto-legge, snellisce le procedure per attuare completamente il piano triennale 1971-73; con il disegno di legge che verrà esaminato successivamente si vuole dare invece un nuovo sviluppo all'edilizia economica e popolare, attraverso un piano triennale che abbraccia gli anni che vanno dal 1974 al 1976.

Ma è bene dire che sia in questo provvedimento, sia per il prossimo finanziamento, si

utilizzano per la maggior parte i contributi versati dai lavoratori trattenuti sulle buste paga dei salari e degli stipendi; ma soprattutto si interviene nel settore dell'edilizia economica e popolare attraverso la concessione di contributi su mutui da contrarre sul mercato finanziario.

Ma se il ministro del tesoro, e di conseguenza la Banca d'Italia, attuano una politica obiettivamente, concretamente contraria a quello che è il contenuto di questo provvedimento, allora evidentemente questi provvedimenti sono del tutto inutili. L'accelerazione diventa assolutamente nominalistica, il decreto-legge e il disegno di legge diventano di fatto carta-straccia perché non assistiti da una politica coerente dei finanziamenti e quindi di programmazione.

Ora, non possiamo, in un momento in cui la drammaticità della situazione edilizia è sentita da tutti, e il problema è diventato, giustamente, una vertenza aperta dal sindacato nei confronti del Governo, non possiamo — dicevo — creare e suscitare nuove illusioni attraverso l'approntamento di strumenti legislativi che non abbiano poi il sostegno concreto di una nuova politica finanziaria. Credo che sia qui il nodo della politica dei consumi sociali nel nostro paese. Nodo che non può tardare a risolversi perché altrimenti, per la dicotomia tra un parlamento che legifera e intenda attuare una certa programmazione e organismi monetari e finanziari che poi la disattendono, non ci può essere — come dicevo prima — alcun colloquio possibile. Evidentemente poi ogni forza politica dovrà trarre da questi comportamenti le decisioni politiche conseguenti. Ad esempio, abbiamo avuto in questi anni la constatazione della scarsa collaborazione che le autorità bancarie hanno prestato in materia di elargizione di mutui per il sostegno del piano triennale 1971-73. L'associazione bancaria italiana che, nel corso della discussione della legge n. 865, aveva dato indicazioni che noi ritenevamo utili ai fini del superamento di alcuni ostacoli presentati dalla normativa vigente, in un prosieguo di tempo (negli anni 1972-73) ha interpretato restrittivamente tutte le norme contenute nella legge stessa, escludendo dalla concessione dei mutui tutte le iniziative che venivano ad essere comprese nei piani di zona della legge n. 167, soggette quindi ai controlli ed alle limitazioni dell'articolo 35 della legge stessa.

L'alternativa è la seguente. O le banche italiane e l'associazione che le riunisce com-

prendono che non si possono oggi chiedere, come uniche garanzie possibili, i valori speculativi, e che viceversa esse hanno una responsabilità precisa per quanto riguarda il finanziamento dell'edilizia sociale, ovvero, in caso contrario, da parte del Governo, si dovrà procedere ad un severo richiamo nei confronti di questi enti, per lo più a partecipazione statale o sotto controllo pubblico, perché non si può evidentemente ipotizzare per il futuro del nostro paese un sistema di soli finanziamenti all'edilizia speculativa, privilegiando quest'ultima invece di dare il massimo aiuto all'edilizia economica popolare, a fronte dei bisogni del nostro paese.

Ritengo che sia necessario avere questo punto fermo: una nuova politica del credito rappresenta l'elemento fondamentale per l'attuazione di qualsiasi disegno o strumento legislativo, che rilanci l'edilizia economica popolare. Non solo non chiediamo, genericamente, la riapertura del credito per quanto riguarda tutta l'edilizia, ma anzi, al contrario, sosteniamo una rigorosa selezione delle iniziative; auspichiamo un ribaltamento dei tradizionali concetti cui si sono ispirate le banche italiane, che molto spesso utilizzavano i fondi versati dai lavoratori per finanziare le iniziative di imprese speculative che si ritorcevano contro gli interessi dei lavoratori stessi.

Premessa quindi l'assoluta necessità di coerenza e di comportamento tra i diversi settori del Governo, tra il ministro dei lavori pubblici e quello del tesoro, si può procedere ad una breve illustrazione del contenuto del decreto-legge e delle principali modifiche che la Commissione ha introdotto.

Il decreto-legge stabilisce precise norme per l'estensione della durata dei piani zonali; per la definizione, all'interno degli stessi, delle aree da cedere in proprietà ed in diritto di superficie; in mancanza di ciò si prevede il solo utilizzo in diritto di superficie delle aree da concedere; sono fissati precisi impegni per le procedure di espropriazione, demandate alla competenza del presidente della giunta regionale, onde superare difficoltà interpretative delineatesi in conseguenza della diversità di statuti regionali; viene aumentato fino al 30 per cento dell'indennità provvisoria il corrispettivo per i privati espropriandi, che accettino in via bonaria l'indicazione dell'indennità stessa, in riferimento all'articolo 12 della legge n. 865; sono fissati alcuni criteri per consentire agli enti locali di delegare l'Istituto autonomo per le case popolari od altri enti a procedere al-

l'espropriazione delle aree, onde accelerare i meccanismi dell'espropriazione stessa. Il decreto-legge fissa altresì precisi termini per i comuni, ai fini della concessione delle licenze edilizie per le iniziative comprese nei piani di zona della legge n. 167, prevedendo anche il potere di surroga, da parte delle regioni, per i comuni inadempienti. Vengono modificati infine alcuni articoli del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti ai fini di una maggiore speditezza nel finanziamento agli enti locali da parte della cassa; all'articolo 19, si consente l'aumento dei contributi previsti dalle varie leggi al fine di integrare i contributi stessi ai costi che di recente si sono determinati, in base all'aumento dei prezzi. Il decreto-legge a questo proposito fissava uno stanziamento di 2 miliardi per l'anno in corso, iscrivendo poi per gli anni successivi, con legge di approvazione del bilancio, gli stanziamenti necessari. L'articolo 23, inoltre, della legge prevedeva la definitiva sistemazione del personale proveniente dagli enti edilizi nazionali sciolti al fine di superare alcune norme non chiare contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1036 e quindi assicurare continuità di lavoro e stabilità di impiego ai dipendenti e ai funzionari degli enti sciolti che utilmente possono essere impiegati nei vari organismi ai fini del rilancio dell'edilizia pubblica e di altri istituti collaterali, dal momento che le strutture centrali per il rilancio dell'edilizia pubblica non possono assorbire tutto il personale proveniente dagli enti pubblici sciolti.

Le modificazioni introdotte dalla Commissione sono tutte tese a semplificare, a migliorare ulteriormente, a dare maggiore organicità al disegno di legge, ed io vorrei citare qui solamente le principali.

All'articolo 1, il comitato ristretto e la Commissione poi hanno approvato una formulazione diversa per una migliore definizione dei programmi pluriennali di attuazione della legge sulla casa, facendo sì che si instauri un meccanismo di attuazione piena di questi piani; l'articolo 3 ha limitato di fatto le norme contenute nell'articolo 51 della legge n. 865, evitando che di questo articolo se ne facesse un uso alternativo a quello della stessa legge n. 177; all'articolo 4 — questo è un punto significativo introdotto in Commissione — ha inteso equiparare le indennità di esproprio per tutti i soggetti indipendentemente dall'espropriante, superando una sentenza del Consiglio di Stato che, interpretando in senso riduttivo, come spesso

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1974

accade a questo organo amministrativo, il senso della legge n. 865, aveva fatto sì che solamente alle espropriazioni decretate dai presidenti delle giunte regionali venisse applicata l'indennità prevista dal titolo secondo della legge n. 865, e consentendo invece che gli enti nazionali, gli enti non territoriali avessero un trattamento diverso; talché si sono verificate situazioni assolutamente anomale che con questo emendamento introdotto all'unanimità dalla Commissione credo si possano ovviare.

La Commissione ha introdotto anche modificazioni all'articolo 8, per dare facilitazioni alle cooperative che abbiano avuto l'assegnazione di terreni prima dell'entrata in vigore della « 865 » e che si trovano quindi in una situazione anomala; all'articolo 9 ha limitato ai soli Istituti autonomi case popolari la facoltà di esproprio per conto dell'ente locale; all'articolo 11 ha dato una migliore definizione per il rilascio della licenza edilizia da parte dei comuni, eliminando il potere di surroga da parte della regione. Credo che su questo tema anche il Governo abbia richiesto alla Commissione e al Comitato dei nove un ripensamento in quanto le indicazioni provenienti da molte parti d'Italia rendono necessario specialmente per i grandi comuni, un potere surrogatorio da parte della regione nel momento di ulteriori ritardi che certi comuni mettono in atto. All'articolo 17 altro elemento significativo è l'accreditamento da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme necessarie per la realizzazione di interventi anticipando un po' tutto il meccanismo finanziario che talvolta è alla base del fatto che le gare promosse dagli enti pubblici vadano deserte.

Non sto ad illustrare altre modificazioni marginali, ma sempre significative, che la Commissione ha introdotto; dirò semplicemente che la Commissione si è limitata all'esame dei soli emendamenti che interessano l'accelerazione delle procedure. A tal proposito, il relatore ha inteso prima invitare i colleghi e poi ha teso ad escludere durante l'esame degli emendamenti stessi tutti quegli argomenti che riguardassero strettamente tale ambito. I commissari hanno proposto emendamenti significativi di vasta portata che a parere del relatore possono trovare eventuale accoglimento, dopo matura discussione, nel disegno di legge che fissa il nuovo piano di intervento triennale. Credo di poter rivolgere lo stesso invito qui in aula, ricordando la portata limitata di questo provvedimento, che intende rivolgersi esclusiva-

mente ad una più celere attuazione dei programmi della legge n. 865. Per questa ragione è necessario non modificare alcune norme sostanziali, altrimenti, anziché accelerare le procedure, introdurremo elementi di disturbo che non potrebbero non tradursi in un ritardo.

Al termine di questa relazione, ritengo valga la pena di ricordare che, se il decreto-legge in esame da un lato ha una funzione e se il disegno di legge di prossimo esame ne ha un'altra, in quanto rilancia il prossimo piano triennale, è opportuno però che il Parlamento tenga presente che tra poco più di un anno scadrà l'ultima legge che proroga di due anni i vincoli urbanistici dei piani regolatori generali e che, non potendosi più pensare ad altre proroghe per non cadere in clamorosi vizi di incostituzionalità, è necessario che il Governo predisponga al più presto un disegno di legge, o che inviti la Commissione ad elaborare prontamente una disposizione legislativa, che fissi i rapporti e i regimi di appartenenza delle aree, e quindi la definitiva separazione del diritto di edificazione rispetto al diritto di proprietà.

Questa è l'unica soluzione che ormai si va facendo strada e che, insieme con quella dell'equo canone, può dare una sistemazione effettiva, e forse definitiva, all'edilizia del nostro paese, argomento, come dicevo all'inizio, troppo importante perché venga lasciato in balia di se stesso, come troppo spesso è accaduto in questi ultimi anni. (*Applausi al centro e a sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

**ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

**GUARRA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi avvarrò dell'ampliamento del tempo a mia disposizione: abbiamo avanzato tale richiesta nel caso fosse necessario un approfondimento, ove la presentazione di eventuali emendamenti peggiorativi avesse reso necessaria una più ampia discussione. Nel settore dell'edilizia economica e popolare, e in quello dell'urbanistica in generale, occorre denunciare l'eccessiva produzione legislativa che, anziché accelerare, come è nelle dichiarate intenzioni del legislatore, i programmi

costruttivi, fino ad oggi ha ostacolato l'effettiva realizzazione di opere nel settore. Credo che in nessun settore si sia vista una produzione legislativa così intensa come in quello dell'urbanistica e dell'edilizia. Dal 1962 ad oggi si sono approvati, a breve distanza l'uno dall'altro, provvedimenti a volte contraddittori, ma spesso certamente improduttivi. La legge fondamentale urbanistica del 1942 è stata integrata, nel 1962, dalla legge n. 167 sull'edilizia economica e popolare: legge che, nelle intenzioni del legislatore di allora, avrebbe dovuto agevolare l'acquisizione delle aree per edilizia economica e popolare. Da tenere presente che nel 1962, quando venne varata la legge n. 167, la edilizia economica e popolare rappresentava il 20 per cento dell'intera produzione del settore. A distanza di anni, con l'approvazione della legge in argomento, siamo scesi a valori del 4-5 per cento. Successivamente alla « 167 », abbiamo avuto la famosa, o famigerata, legge-ponte, che credo sia la responsabile del massacro urbanistico italiano, con l'anno di moratoria dato agli assaltatori del patrimonio paesaggistico ed urbanistico del nostro paese. Dissi in quella occasione che tale anno di moratoria, che veniva concesso prima dell'entrata in vigore — in tutto il loro rigore — delle norme della legge stessa, somigliava in parte al comportamento di quel generale che faceva schierare su un determinato fronte le sue truppe ed avvertiva poi gli avversari che per un anno le stesse sarebbero rimaste in quel luogo immobili e che potevano, dunque, formare oggetto di tutti i possibili colpi e bombardamenti da parte dell'esercito avversario. Che cosa determinò quell'anno di moratoria? Oltre al massacro urbanistico, alla trasfigurazione dell'assetto urbanistico del nostro paese, causò soprattutto la lievitazione dei prezzi nel settore edilizio. Concentrate in un anno tutte le costruzioni e tutte le realizzazioni delle licenze edilizie richieste, si determinò una carenza di materiali e quindi, per la ferrea e rigorosa legge della domanda e dell'offerta, una lievitazione dei prezzi, in ordine sia ai materiali sia alla manodopera.

È venuta, poi, la grande riforma della casa: grande riforma della casa che fu dettata — così almeno dissero i suoi ispiratori e sostenitori — dalla sete di edilizia economica e popolare che vi era in Italia, dalla necessità di costruire alloggi a basso costo che si era determinata in conseguenza degli spostamenti di lavoratori dal sud verso il nord. La gestione urbanistica creatasi per tali spostamenti aveva provocato una carenza di abita-

zioni economiche e popolari nei grossi centri del triangolo industriale italiano ed in alcune città dell'Italia centro-meridionale.

Come si è soliti fare da quando nel nostro paese si è affermato il regime di centro-sinistra, alla richiesta di beni da parte dei cittadini, invece di rispondere con la messa a disposizione degli stessi, si è risposto con l'orgia delle riforme. I cittadini hanno chiesto gli ospedali? Si è risposto con la riforma ospedaliera! I cittadini hanno chiesto le scuole? Si è risposto con la riforma del settore! I cittadini chiedevano la casa; si è risposto nella maniera che ho detto! Non dimentichiamo che proprio in occasione dello sciopero generale indetto in conseguenza della carente situazione dell'edilizia economica e popolare ebbe inizio la cosiddetta « strategia della tensione », che poi è servita sempre a spostare più a sinistra l'asse politico italiano; non dimentichiamo che proprio in tale occasione venne ucciso a Milano l'agente Annarumma!

Dicevo che si rispose con la riforma della casa. Sembrava che detta riforma avesse risolto tutti i problemi della nostra edilizia economica e popolare, e non soltanto di essa. Con la legge di riforma cui faccio riferimento, infatti, che pure era nata come pacchetto di riforma ed aggiustamento della legge n. 167, si vollero contrabbandare alcuni principi di chiara ispirazione collettivistica, di chiara ispirazione socialista; si volle fare, insomma, della ideologia marxista, come la si tenta di fare anche oggi con il decreto-legge in esame. Orbene, quando fu approvata la legge per la casa noi sentimmo tutta la sinistra italiana gridare soddisfatta che finalmente era stato approntato lo strumento che il mondo del lavoro, il mondo della produzione italiana attendeva per la realizzazione dell'edilizia economica e popolare. Per la verità, noi non condividemmo in quel momento l'euforia generale e, attraverso la nostra relazione di minoranza, attraverso i discorsi che i deputati del Movimento sociale italiano pronunziarono in quest'aula e nell'aula di palazzo Madama, avvertimmo che era stata imboccata la strada sbagliata e che si sarebbe pervenuti ad un risultato diametralmente opposto rispetto a quello cui si credeva di voler pervenire.

Non siamo soli noi a dire che la legge per la casa non ha affatto potenziato il settore dell'edilizia economica e popolare. Lo stesso ministro dei lavori pubblici, onorevole Lauricella, nel suo intervento conclusivo in Commissione ha dovuto fare determinate



ammissioni per quanto riguarda i finanziamenti e le opere realizzate. Sono queste ultime, quelle che contano, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, onorevole relatore! Infatti, nell'edilizia economica e popolare, a parte le vostre affermazioni di principio sulla mano pubblica (che in tal caso si è dimostrata una mano nera, nel senso di sottrazione delle case alla disponibilità dei lavoratori), a parte queste affermazioni di principio — dicevo — sul patrimonio pubblico, sulla gestione pubblica del territorio, quello che conta è la costruzione delle case. Infatti, di mano pubblica o mano nera, di gestione pubblica del territorio o di assetto territoriale credo che i lavoratori italiani non si interessino molto; essi sono più interessati e più protesi verso la costruzione di alloggi, verso la costruzione di case — se possibile di loro proprietà e non di un ente che in qualsiasi momento li può estromettere.

Ebbene, il ministro dei lavori pubblici ci ha detto che lo stato di attuazione, al 31 gennaio 1974, dei programmi pubblici richiamati può essere così sintetizzato: dei fondi disponibili per i programmi deliberati anteriormente alla legge n. 865 risultano appaltati, al netto dei programmi già completati, 622 miliardi di interventi. È chiaro che, in proposito, la legge per la casa non c'entra e che, anzi, la legge n. 865 ha, se mai, ritardato queste realizzazioni, tanto è vero che all'indomani degli scioperi generali che ci furono in Italia per il problema della casa l'allora ministro del lavoro, onorevole Donat-Cattin, riferì al Parlamento che nelle casse della GESCAL — ovvero, nelle casse delle banche in cui erano depositati i fondi della GESCAL — giacevano inutilizzati circa 800 miliardi, che sarebbero stati immediatamente utilizzati con un piano di ripartizioni, che ora non ricordo nei particolari, ma che il ministro espone al Parlamento. Questo avveniva nel 1970: siamo nel 1974 e il ministro dei lavori pubblici ci dice che vi sono stati appalti per 622 miliardi. Ma, per quanto riguarda la legge per la casa vera e propria, il ministro dei lavori pubblici Lauricella afferma che la situazione degli interventi relativi al piano CER-regioni 1971-1973, è la seguente: interventi localizzati, 860,967 miliardi; programmi di intervento approvati, 335,085 miliardi (siamo sempre nel vago, nel nebuloso); progetti approvati (cominciamo ad entrare in qualcosa di concreto), solo 164 miliardi; gare aggiudicate, 60,586 miliardi: neppure 60 edifici di media dimensione, perché oggi con un miliardo non si costruisce neppure

un edificio di media dimensione! La « grande » legge per la casa, a circa tre anni di distanza dalla sua approvazione, mentre doveva appagare la sete dei lavoratori italiani di case economiche e popolari, ha realizzato soltanto costruzioni per 60,586 miliardi!

Oggi ci troviamo di fronte ad un nuovo provvedimento legislativo. A questo punto dovrei dire che non ho fiducia, onorevoli colleghi, nella nostra capacità, in quanto legislatori, di risolvere questo problema reale del paese. Di leggi, in materia edilizia, ce ne sono anche troppe; ma quel che manca, onorevoli colleghi, è quella che voi definite la volontà politica e che noi invece definiamo la capacità di governare. Infatti, quando gli strumenti legislativi ci sono, dipende dalla capacità dei governanti di dare applicazione a quelle leggi e di fare in modo che l'apparato esecutivo realizzi ciò che il legislatore ha stabilito in astratto.

Orbene, quando si parlava di programmazione, quando il Parlamento volle approvare, con una aberrazione giuridica, con legge, il piano di sviluppo quinquennale 1966-1970, noi, opponendoci a quel piano, non già alla programmazione, dicemmo che per programmare e per realizzare veramente un programma non ci volevano sia un piano sia gli organi e gli strumenti per la programmazione. Si è voluto fare un programma senza avere gli organi e gli strumenti per la programmazione. In quel programma fu scritto che l'edilizia economica e popolare avrebbe rappresentato il 25 per cento delle costruzioni di case. Dal 1966 ad oggi sono trascorsi otto anni e abbiamo visto che, nonostante la programmazione, non soltanto non si è elevata la percentuale di costruzione delle case economiche e popolari a qualsiasi titolo (edilizia convenzionata, edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata) ma tale percentuale è scesa al di sotto di quella che era stata la percentuale dell'intervento pubblico quando non vi era la programmazione.

L'onorevole Achilli — che, forse, ci trova consenzienti quando condanna le costruzioni senza programma, quando condanna le costruzioni « a ruota libera » che, oltre a rappresentare una distorsione dello sviluppo economico del paese, rappresentano anche una aggressione alla regolare crescita urbanistica delle città — mi consentirà non di dire ma di osservare che quando queste costruzioni erano libere per lo meno esse venivano realizzate, sia pure con tutte le distorsioni possibili, ma quando sono state controllate e programmate

non sono state più realizzate. Forse, la carenza risiede proprio nella capacità di evitare la programmazione, nella capacità di evitare le realizzazioni di opere che si rendono sempre più necessarie, drammaticamente necessarie per il nostro paese.

Allora il problema non è quello di sfornare leggi e leggende ad ogni momento; il problema è quello di operare, è quello di realizzare. La soluzione del problema sta nella capacità operativa degli organi che sono stati preposti alla realizzazione dell'edilizia economica e popolare.

Ma c'è un motivo, onorevoli colleghi, di ordine politico che ha paralizzato il settore urbanistico e il settore edilizio italiano. Io non arriverò a dire — anche se qualche voce in questo senso si è levata — che voi avete programmato il disordine, che voi avete programmato la non costruzione degli alloggi proprio per determinare questa situazione esplosiva nel settore dell'edilizia economica e popolare; io vi dirò soltanto che siete stati incapaci di realizzare queste costruzioni quando la possibilità c'era; c'era, ad esempio, la possibilità di potenziare le cooperative edilizie, che già avevano dato buona prova di sé, sia pure con degli errori che bisognava correggere. Ricordo che quando in Italia si sviluppò una discussione molto polemica sull'edilizia economica e popolare la democrazia cristiana tenne un convegno in quel di Bari, relatore l'attuale presidente della Commissione lavori pubblici della Camera, in cui si indicò nella edilizia convenzionata la soluzione del problema della casa. Edilizia convenzionata in che senso? È chiaro che se si fosse affidata la costruzione degli alloggi economici e popolari, soltanto agli istituti che operano nel settore o lasciarla soltanto all'iniziativa delle singole cooperative — che anche per il passato avevano trovato già molte volte insormontabili difficoltà di carattere burocratico — non si sarebbe assolutamente risolto il problema. D'altro canto, vi era la necessità di dirottare verso l'edilizia pubblica quei capitali che andavano invece verso un tipo di edilizia residenziale il cui mercato si andava sempre più saturando. Una edilizia convenzionata, quindi, sulla base di agevolazioni di carattere urbanistico per l'acquisizione delle aree (e questo del resto era lo spirito originario della legge n. 167), di agevolazioni di carattere fiscali, di agevolazioni di carattere creditizio, legate — s'intende — a delle condizioni di fornitura di queste costruzioni, sia per la cessione in proprietà, sia per la cessione in locazione, a prezzi accessibili per i

lavoratori e comunque per tutti coloro che vivono con un reddito fisso.

Se non vado errato, questo convegno della democrazia cristiana si tenne nel 1968 o nel 1969: siamo nel 1974 ma di edilizia convenzionata in quest'aula non se ne è parlato. Credo che soltanto il mio gruppo abbia fino ad oggi presentato un progetto di legge in cui, sia pure in forma rudimentale si parli di questa materia, che contavamo di rifinire nel corso di un approfondito dibattito in Parlamento.

È chiaro che se non si affronta questo problema della edilizia convenzionata, se non si fa leva sull'afflusso del risparmio, sulle capacità imprenditoriali del settore, il problema della casa non potrà mai trovare una soluzione: anche questo decreto-legge sarà soltanto un palliativo.

Ma, come mi permisi di dire in Commissione, il lupo socialista (anche se, in verità, l'onorevole Achilli non è certo un lupo, ma tutt'al più un piccolo leone, per l'aggressività che dimostra in certe situazioni) perde il pelo ma non il vizio, visto che proprio il partito socialista è responsabile al 90 per cento del fallimento della politica della casa. Ed è responsabile dal punto di vista della gestione personale, visto che i ministri dei lavori pubblici che si sono succeduti alla guida della politica edilizia italiana dal 1964, cioè dalla nascita del centro-sinistra, ad oggi (tranne brevi parentesi dell'onorevole Natali e dell'onorevole Gullotti in occasione dei monocolori democristiani), sono stati tutti socialisti. Socialista fu il primo ministro che sembrava volesse veramente squarciare il velo dell'urbanistica italiana: l'onorevole Pieraccini, che voleva, attraverso quel convegno sulla legge n. 167, avviare una reale politica dell'edilizia popolare ed economica nel nostro paese. Vi fu poi l'onorevole Mancini, che ci diede la « legge-ponte », e quindi l'onorevole Lauricella.

Dunque, onorevole Achilli, quando si denunciano queste carenze, non si può dimenticare che la responsabilità prima è del partito socialista, proprio perché socialisti sono stati i ministri che hanno guidato la politica della casa: a meno che i ministri socialisti non vogliano dichiararsi responsabili della politica della casa. Ma visto che comunque la politica della casa l'hanno effettivamente guidata, devono allora quanto meno venire a confessare la loro incapacità ad avviare a soluzione questo problema.

Ma i socialisti non sono responsabili solo per la gestione personale: sono responsabili

anche perché hanno provocato attraverso questa loro ideologizzazione del principio della gestione pubblica del territorio, il blocco delle opposizioni alla politica innovatrice della casa.

I socialisti, infatti, sono partiti, a mio avviso, da una visione errata delle necessità del momento di una moderna società.

Quando voi parlate di gestione pubblica del territorio, trovate consenzienti tutti, perché è chiaro che oggi la gestione del territorio non può essere che pubblica, nel senso che debbono essere prevalenti gli interessi pubblici, che devono essere raggiunti gli obiettivi pubblici nella destinazione del territorio. Ma quando voi, da socialisti delle caverne quali dimostrate di essere, confondete gestione pubblica del territorio con proprietà pubblica, facendo fare salti di secoli o di millenni addietro, perché il territorio era di proprietà pubblica nelle società feudali e non certamente nelle società avanzate e democratiche, allora avete creato il blocco delle opposizioni, avete unito ai grandi speculatori, ai grandi proprietari, alle grandi imprese costruttrici o proprietari degli alloggi, i piccoli proprietari, il medio cittadino, il povero lavoratore, il povero contadino che aveva il pezzetto di terra per costruirvi la propria casa. Voi siete i responsabili, nel momento in cui avete spostato la polemica su un punto ideologico e su un punto di realizzazione di principi collettivistici.

E non siete paghi di avere suscitato quelle polemiche in Italia! Badate che la sinistra urbanistica italiana, con molto ritardo, si è accorta di questo errore e lo ha denunciato, quando la polemica urbanistica italiana era tutta concentrata sull'esproprio generalizzato e sul diritto di superficie invece che sulle leggi e sui regolamenti che devono ordinare lo sviluppo della nostra società, la costruzione delle case, siano esse di natura residenziale che di lusso o di carattere economico e popolare.

Voi non vi accorgete, quando insistete su questo tasto della necessità della proprietà pubblica, che così facendo screditate lo Stato nella sua autorità e nella sua capacità di regolare i fenomeni economici e sociali. Seguendo infatti questa vostra falsariga noi dovremmo dire che lo Stato, per mettere ordine nell'industria, dovrebbe diventare proprietario di tutte le industrie; che lo Stato, per mettere ordine nel turismo, dovrebbe diventare proprietario di tutti gli alberghi, di tutti gli stabilimenti balneari, di tutte le attrezzature sportive. Perché voi così dite: lo

Stato è inerme dinanzi agli speculatori, quindi per mettere ordine deve diventare proprietario dei suoli. No, lo Stato deve ordinare; no, lo Stato deve programmare; no, lo Stato deve controllare; no, lo Stato deve costringere i singoli cittadini a mettere a disposizione della collettività i loro beni, cioè a utilizzare i loro beni, si intende, a proprio beneficio — altrimenti verrebbe meno la molla fondamentale dell'economia, della società, della vita stessa dell'uomo — ma intendendosi anche che questa utilizzazione deve avvenire nel rispetto dello sviluppo sociale e nel rispetto delle esigenze di tutti i cittadini!

Lo Stato, quindi, non deve togliere la proprietà al singolo per diventare esso proprietario, il che non sposterebbe affatto il problema.

Vorrei dire all'onorevole Achilli, che è un profondo ed appassionato studioso del problema, che gli stessi aspetti negativi, ad esempio, dell'abusivismo edilizio che si denunciano a Roma, in una portata e in una dimensione veramente eccezionali, sono conosciuti anche a Mosca e in altre città dell'Unione sovietica, laddove il territorio è certamente pubblico.

Ho letto un romanzo — e non voglio certamente fare politica citando i romanzi — che è un'opera della cultura ufficiale sovietica, *Sette in casa*, che è il trattato dall'abusivismo edilizio, in cui si legge che gli operai di Mosca, alla periferia della città, dopo le loro ore di lavoro e di fatica — perché lì veramente si lavora e si fatica, non si sciopera come da noi — devono lavorare ancora altre 4 o 5 ore per costruirsi la loro povera casa, un povero alloggio. E *Sette in una casa* vuol dire sette in una stanza.

Quindi quello che bisogna risolvere non è il problema del passaggio di proprietà, ma il problema dell'efficienza del potere pubblico nel gestire il territorio.

Allora non vi è bisogno di toglierlo ai privati e di darlo allo Stato, ma vi è bisogno soltanto di una efficiente amministrazione pubblica, che sappia far rispettare le leggi e sappia far pagare coloro che le leggi non vogliono rispettare.

Il lupo socialista, dicevo, perde il pelo ma non il vizio: non gli basta aver suscitato quella grossa polemica sul diritto di superficie. Bisogna poi considerare il modo in cui lo abbiamo realizzato in Italia: non sono un fautore delle scappatoie polemiche o delle scappatoie dialettiche, e non intendo dire che anche così noi abbiamo creato un istituto all'italiana; ma nel modo in cui lo abbiamo

realizzato, certamente questo istituto non si presenta nella sua veste migliore. I socialisti, dicevo, senza ricordarsi di tutte le polemiche suscitate nell'ambito stesso della maggioranza — perché ritengo che se la legge sulla casa trovò tanti di quegli ostacoli (non è vero, onorevole Achilli?) non fu soltanto per la battaglia che noi conducemmo in Parlamento e nel paese, ma fu perché, portando noi avanti problemi reali, veramente esistenti nel paese, una larga parte della maggioranza si dimostrò sensibile alle nostre denunce — non contenti di quelle polemiche, dicevo, oggi voi socialisti, attraverso un decreto-legge che dovrebbe servire soltanto ad accelerare le procedure per l'attuazione della legge sulla casa, tornate a riaffermare questo principio del diritto di superficie, spostando l'equilibrio che era stato faticosamente raggiunto nell'articolo 35, ex articolo 26, della legge sulla casa.

Il ministro dei lavori pubblici mi ha risposto in Commissione, ed ha detto: « L'articolo 2 non si propone di conseguire alcuna alterazione degli equilibri fissati dalla legge n. 865 ». Orbene, io vorrei leggere questo articolo a me stesso, così com'è stato modificato dalla Commissione, nella parte relativa all'articolo 1, dove si dice che: « I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni, immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità. In assenza del programma o dell'individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma, l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione ».

Scusate, cosa significa questo? Noi possiamo essere certi, onorevoli colleghi — proprio perché siamo chiamati ogni momento a legiferare per stimolare le autonomie locali ad essere più funzionanti — che nei termini previsti da questa legge quasi nessun comune provvederà. Il ministro dei lavori pubblici ha risposto, candidamente, che questi termini vogliono essere soprattutto uno stimolo ai comuni a determinare i piani di zona. L'ente pubblico, cioè, deve fare una scelta delle aree e, nell'ambito di questa scelta, determinare la percentuale che dev'essere assegnata a titolo di diritto di superficie e la percentuale che dev'essere assegnata in proprietà. Orbene, l'ente pubblico non adempie a questo suo obbligo, ed allora, per stimolare l'ente pubblico, si punisce il privato cittadino; tu ente

pubblico, cioè, non hai adempiuto nei termini previsti dalla legge a compiere questa scelta, e tu cittadino, allora, sei punito perché non potevi avere più di tanto in proprietà, ma potevi averlo soltanto in superficie.

Non voglio riaprire assolutamente una polemica sulla bontà di questo istituto della superficie, o dell'istituto della proprietà, ma credo che sia oltremodo scorretto voler riaprire da parte vostra, da parte del Governo, da parte delle forze politiche dominanti nell'ambito della Commissione lavori pubblici, a distanza di tempo, questa polemica, e di volerla contrabbandare attraverso un decreto-legge che dovrebbe nella sostanza accelerare i programmi dell'edilizia economica e popolare.

Ecco perché, onorevoli colleghi, io sono completamente scettico sull'efficacia di questo decreto-legge; e se non vi fosse questo elemento di contrabbando del diritto di superficie direi che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale potrebbe pure astenersi, per vedere alla prova l'efficacia di questo decreto-legge. Se nel corso della discussione, mediante emendamenti, si correggerà questa distorsione della legge, noi ci asterremo in sede di votazione. In caso contrario, non potremmo che riaffermare il nostro principio, contrario all'articolo 35, perché si vuole completamente annullare la possibilità della proprietà.

Ripetiamo che, per quanto riguarda l'edilizia economica e popolare, voi volete abolire la proprietà della casa non per i ricchi, che continueranno ad avere la casa in proprietà, ma la volete abolire per i lavoratori. Questa è veramente una apertura sociale che qualifica la vostra azione. I socialisti antichi, quelli dal garofano rosso all'occhiello, quelli dalla cravatta rossa, volevano togliere la proprietà ai latifondisti e ai grossi industriali — quelli che essi chiamavano i parassiti della società. Voi invece volete non concedere la proprietà ai lavoratori che con il loro lavoro, con il loro sudore, spesso con il loro sangue, lottano per crearsi una casa, per sé e per i propri figli. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cusumano. Ne ha facoltà.

CUSUMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'attuale contesto di politica economica, che impone tra l'altro un nuovo modello di sviluppo basato sui consumi sociali, la politica della casa assume un suo peculiare significato. La legge per la casa, nonostante le difficoltà incontrate in fase di

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1974

attuazione e i ritardi accumulati nello svolgimento dei suoi programmi, rimane una delle conquiste legislative più importanti degli ultimi anni per il movimento democratico dei lavoratori. Contro ogni tentativo di svuotarla, che si maschera dietro l'argomento secondo cui essa avrebbe dimostrato di non funzionare (abbiamo sentito testé l'onorevole Guarra incamminarsi su questa via), si rende necessario un suo rilancio, che ne esalti al massimo la potenzialità, garantendo il pieno funzionamento dei suoi meccanismi e assicurando i finanziamenti necessari alla sua piena attuazione.

Lo stato di attuazione della legge n. 865, lo stato di avanzamento del primo programma triennale 1971-1973 consentono, in base a più di due anni di esperienze, di valutare puntualmente, non solo i programmi, ma anche le difficoltà, le carenze, le insufficienze, le responsabilità e quindi i problemi emergenti dalla legge di riforma per farne scaturire nuove considerazioni, nuove proposte, modifiche e integrazioni, snellimenti e accelerazioni di procedure tecnico-amministrative, rivolte ad adeguare sempre più l'intervento pubblico nell'edilizia abitativa ai problemi immediati e mediati del paese, puntando intanto sull'accelerazione dei programmi avviati e quindi sull'integrale attuazione della riforma, sul suo completamento istituzionale, sul suo rilancio finanziario e operativo.

A questo scopo tende appunto il provvedimento del Governo, articolato in due testi diversi ma complementari, adottato il primo con decreto-legge, per il quale il Parlamento è chiamato in questa sede alla conversione in legge, il secondo con disegno di legge, di cui ci occuperemo da qui a qualche settimana.

Il decreto-legge n. 115 punta a rimuovere le cause dei ritardi nell'attuazione dei programmi in corso. Si tratta di un complesso integrato di provvidenze, dirette a semplificare le procedure tecniche, urbanistiche, amministrative, finanziarie, sia a livello centrale sia a livello locale. Tuttavia la parte più interessante, senza sottovalutare la portata del decreto-legge, è contenuta nel disegno di legge, noto nelle sue articolazioni, che investono la programmazione pluriennale, la regolamentazione dei flussi finanziari, l'incremento degli investimenti pubblici sociali, la disponibilità di aree urbanistiche, la ristrutturazione del CER, disegno di legge in ordine al quale esprimeremo un giudizio responsabile al momento del suo esame.

Gli avvenimenti seguiti all'approvazione della legge per la casa hanno bloccato i

programmi per la costruzione di abitazioni economiche e popolari e ridimensionato, in qualche misura, la stessa riforma; nel frattempo la richiesta di case a basso prezzo per i lavoratori è aumentata, mentre le costruzioni che avrebbero dovuto soddisfare tale domanda sono rimaste ferme. Il disagio che ne deriva è enorme, e lo dimostra il livello dei fitti che ha raggiunto cifre insostenibili nei grandi come nei piccoli centri urbani; viceversa ha trovato spazio l'attività privata, specie quella per abitazioni di lusso. L'attuale Governo intanto si è impegnato a realizzare gli investimenti già stanziati con il piano triennale previsto dalla legge n. 865 e non ancora realizzati; si tratta di investimenti per circa 1000 miliardi di lire. Il provvedimento al nostro esame è la prova della volontà politica di rilanciare e rivitalizzare gli interventi nell'edilizia abitativa, rivolti a realizzare alloggi integrati dai servizi, strettamente connessi all'uso del territorio, ai trasporti, alle infrastrutture in genere e che trovano una precisa rispondenza a fronte della difficile situazione in cui versa l'intero settore dell'edilizia residenziale.

Se si vanno a ricercare le cause per le quali quei miliardi non sono stati spesi, si vedrà che esse non sono imputabili soltanto alle difficoltà procedurali ma anche ai limiti strutturali del settore e non ultimo allo stesso potere centrale che ha assegnato gran parte dei fondi previsti alle regioni soltanto nell'aprile 1973. Una prima risposta si è data alcuni mesi fa da parte del CER, attraverso il quale il Governo ha preso due importanti decisioni per alleviare un poco la paralisi che ha colpito l'edilizia pubblica e cioè: l'adeguamento degli stanziamenti ai maggiori costi di costruzione e lo sblocco dei finanziamenti alimentati dai contributi GESCAL.

Con la prima decisione gli enti costruttori sono stati autorizzati ad utilizzare le disponibilità finanziarie esistenti; questo significa che per rifinanziare i progetti in corso di realizzazione, gli enti potranno far ricorso ai fondi non impegnati per progetti ancora da definire. Un comunicato del Ministero dei lavori pubblici sostiene che gli stessi enti potranno superare l'ostacolo rappresentato dal mancato rifinanziamento della legge n. 865 mediante provvedimenti amministrativi - contrazioni di mutui - in attesa dei provvedimenti legislativi occorrenti per lo stanziamento dei fondi necessari.

Con la seconda decisione - sblocco dei fondi GESCAL - si andava incontro alle richieste presentate dagli IACP riguardanti il

finanziamento dei nuovi programmi edilizi che, in base al piano CER-CIPE, devono essere realizzati con i fondi GESCAL; il CER ha quindi autorizzato l'utilizzo delle somme disponibili a questo fine e accantonate presso la Cassa depositi e prestiti.

L'attuale Governo si è subito preoccupato di rilanciare l'attività edilizia economica e popolare di cui il paese ha enorme bisogno. Importante è però non solo la scelta di tale rilancio ma anche la scelta delle forze economiche e sociali che verranno chiamate a realizzarlo.

L'incremento dei fitti verificatosi in Italia negli ultimi 15 anni è fra i più alti d'Europa. Lì sono le radici di tante drammatiche tensioni nel mondo del lavoro. A giugno ci sarà sicuramente una proroga del blocco dei fitti, mentre si dovranno inevitabilmente regolamentare i termini di locazione del patrimonio edilizio esistente attraverso l'equo canone o altro strumento legislativo. Il caro-aree è un fenomeno parassitario tipicamente italiano; esso costituisce il 30 per cento del costo di una abitazione. L'esproprio, nel contesto della legge n. 865, dovrebbe essere il presupposto di una vigorosa ripresa della iniziativa pubblica in materia di edilizia residenziale.

L'indennizzo a valore agricolo delle aree espropriate è rivolto a colpire la rendita fondiaria parassitaria; mentre conveniamo che alcune valutazioni dell'ufficio tecnico erariale, che ogni anno deve stabilire il valore agricolo medio per regioni agrarie, non corrispondono ai valori reali dei terreni, con grave pregiudizio economico e sociale della piccola proprietà coltivatrice.

Questo è un problema che ci sensibilizza come socialisti e che ci impegnamo ad affrontare e risolvere in altra sede — cioè in sede di esame e di discussione del disegno di legge sui nuovi programmi di edilizia residenziale pubblica — trattandosi di una problematica che richiede una valutazione globale che non riguarda soltanto il giusto indennizzo della piccola proprietà coltivatrice spezzettata o danneggiata dall'esproprio, ma riguarda anche la sua ricostituzione fondiaria, la valutazione degli impianti fissi ricadenti nel fondo espropriato, gli incentivi per la continuità dell'attività agricola.

Con la stessa lealtà e fermezza diciamo che ci opponiamo decisamente ad eventuali tentativi di scardinamento del regime espropriativo e di indennizzo ormai affermato dalla legge n. 865, che rappresenta la tematica passata, presente e futura per arrivare a quel-

la riforma urbanistica generale (come legge-quadro) in cui l'esproprio generalizzato prende il sopravvento sulle posizioni retrive ed oscurantiste di certe forze moderate: il titolo II della legge n. 865 per la casa è la cerniera fra questa e la nuova legge urbanistica.

La nuova politica del 1972 ha messo a dura prova l'efficacia della legge per la casa, per una precisa scelta diretta ad insabbiare e svuotare la parte più qualificante ed incisiva della riforma, che colpisce la rendita fondiaria e la speculazione edilizia, e che introduce un nuovo modo di formazione e di gestione del patrimonio edilizio. A dare esecuzione alla legge si trovò un Governo il quale non trovò di meglio che metterla sotto processo, mediante i lavori di una Commissione. I quattrini non si mossero dai cassetti; di case nemmeno l'ombra e chi si aspettava i miracoli è rimasto fortemente deluso. Tutto e tutti sono stati messi sotto l'effetto di un potente sonnifero. Il CER, che avrebbe dovuto essere l'organo propulsore della legge n. 865, veniva stancamente convocato con periodicità trimestrale, e tutti i nodi che gli si presentavano venivano irresponsabilmente rinviati.

La Cassa depositi e prestiti, che avrebbe dovuto con tempestività accreditare i fondi assegnati alle regioni a seguito dell'approvazione dei programmi, sembra non avere avuto alcun ritegno, tanto è stata dedita a provocare ritardi. Ancora più grave è stata tutta una serie di iniziative tendente a svuotarne i contenuti rinnovatori: mi riferisco ai criteri di indennità per l'esproprio di pubblica utilità, di cui al titolo II della legge e che finalmente il provvedimento al nostro esame all'articolo 4 regolarizza, sancendo che le disposizioni di cui al titolo II della legge n. 865 si applicano a tutte le espropriazioni dirette alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali. Si tratta di una norma che non solo elimina la disparità di trattamento, ma evita di continuare a regalare centinaia di milioni alla rendita fondiaria parassitaria. È noto a tutti il parere del Consiglio di Stato dato all'ANAS per eludere la norma nel caso di opere stradali di interesse nazionale, interpretando in maniera restrittiva la legge; tale parere non deve meravigliare, se si considera la formazione di tale organo e la sua tradizione conservatrice. Infatti, a fronte della costruzione di dieci nuove università, di circa mille chilometri di strade, della « direttissima » Roma-Firenze, di ospe-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1974

dali, di aeroporti, e così via, per un totale di 12 mila ettari di aree da espropriare, il costo delle aree sarebbe dell'ordine di 30 miliardi, applicando la nuova norma della n. 865, mentre salirebbe a 300 miliardi, tornando alle vecchie norme, con procedura lunghissima e con un pauroso contenzioso. Due recenti sentenze del Consiglio di Stato in materia urbanistica hanno suscitato allarmi e preoccupazioni ma, ripeto, sarebbe ingenuo trarne motivo di meraviglia. In realtà, da molti anni a questa parte, le decisioni del supremo organo amministrativo fanno da contrappunto moderato ad ogni sia pur modesta conquista strappata dal movimento democratico, in fatto di legislazione e di prassi urbanistica. E la conferma che le maggiori preoccupazioni dei giudici sono per i « diritti » della proprietà privata e della loro libera iniziativa.

Il Consiglio di Stato non solo non ha perso l'occasione di prendersela, a suo tempo, con la legge per la casa, sentenziando che l'esproprio si attua soltanto alle opere di competenza regionale e comunale, quindi con esclusione dello Stato, al quale non resterebbe che fare ricorso agli strumenti che gli offrono leggi ottocentesche. Ma eccolo stabilire - in contrasto con lo spirito e la lettera della legge-ponte n. 785 - che in caso di assoluta urgenza di eseguire lavori provvisori indispensabili per la ricostruzione di edifici di interesse storico, si può fare a meno sia della licenza edilizia, sia dell'approvazione preventiva della soprintendenza.

La sentenza è pericolosa, giacché può consentire che di lavoro provvisorio in lavoro provvisorio, un privato proprietario porti a termine il restauro che più gli aggrada, facendo tranquillamente a meno del controllo pubblico.

E ciò non è affatto consolante nel momento in cui si registra un crescente interesse da parte della speculazione immobiliare verso i centri storici, di cui essa riscopre, con l'intenzione di concludere ottimi affari, la vocazione residenziale. E veniamo alla seconda decisione. Qui a farne le spese è la legge n. 1497 del 1939 sulla tutela delle bellezze naturali e monumentali. Secondo il Consiglio di Stato, di un fabbricato innalzato in zone tutelate da quella legge non può essere sospesa la costruzione se il fabbricato è ormai « completato ». E questo perché l'ordine di alti dei lavori per essere diretto ad evitare pregiudizi, deve intervenire prima che i lavori abbiano già prodotto i pregiudizi stessi. Speculatori ed affaristi possono

essere grati ai giudici per la licenza di speculare loro concessa.

La legge n. 865, come tutte le leggi di riforma che incidono profondamente nelle strutture economiche e sociali e sulla normativa esistente, ha suscitato dure polemiche che, più o meno aperte, durano ancora. Ma appunto perché legge di riforma, non poteva certo portare una soluzione immediata e quasi miracolistica dei gravi problemi che affliggono il settore dell'edilizia abitativa ed in particolare quella di iniziativa pubblica. L'unica strada possibile è quella di una sua immediata applicazione che superi intanto certe contrapposizioni sulla spinta della necessità di fare case, quante ne occorrono, a prezzi sopportabili dai lavoratori, dove le esigenze di pianificazione economica le impongano.

Il provvedimento, al nostro esame, di conversione in legge del decreto-legge inizia questa prima fase di accelerazione dei programmi già avviati nel triennio 1971-73 e si pone come decreto ponte per il disegno di legge sui nuovi programmi di edilizia residenziale. I ritardi e le difficoltà nell'attuazione dei programmi del primo triennio sono anche da attribuire alla carenza di strumenti urbanistici operanti, alla conseguente indisponibilità di aree, alle difficoltà di acquisirle, alla ulteriore carenza di opere di urbanizzazione, alla frammentazione e dispersione degli interventi, alla lentezza con la quale strutture operative locali (regioni, province, comuni) danno corso agli adempimenti loro assegnati per legge.

Ma l'aspetto importante rimane l'utilizzo del fondo di 300 miliardi per le opere di urbanizzazione, in quanto, trattandosi di mutui anche gravanti di interessi, i comuni - nella situazione finanziaria in cui si trovano - non sono in condizioni di fornire le necessarie garanzie e di assicurare ulteriori oneri.

Qui bisogna essere molto chiari. Autorizzare i comuni ad indebitarsi per fare le opere di urbanizzazione non serve a nulla. Se vogliamo che si facciano le urbanizzazioni, e cioè fare in modo che le aree diventino disponibili per le costruzioni, dobbiamo concedere ai comuni finanziamenti a fondo perduto. Non capire queste cose significa non vedere cosa sta succedendo intorno a noi.

A livello di strutture operative istituzionali, gli istituti autonomi case popolari devono però affrontare immediatamente la propria ristrutturazione e assumere dimensione e potenziale adeguato per assolvere il ruolo di committenti nei confronti di una edilizia pubblica che ancora deve trovare la propria strada nel

quadro di una normativa tutta da fare e nella quale l'industrializzazione dell'edilizia non può non avere una parte assai preminente. Mentre le regioni debbono affrontare con urgenza la promozione e la costituzione dei consorzi regionali degli istituti autonomi case popolari. Né la legge, né il decreto delegato definiscono l'ambito di competenza del consorzio regionale, anche se non sembra difficile pervenire ad una definizione ove si tengano presenti, da una parte, gli obiettivi della legge di riforma e dall'altra i nuovi contenuti dell'attività edilizia. Il consorzio regionale non può configurarsi come una mera associazione degli attuali istituti autonomi case popolari, né va inteso come dotato di poteri di supervisione, di supercontrollo che lo faccia apparire come una sovrastruttura rispetto agli Istituti autonomi case popolari. Ma deve essere essenzialmente come una struttura correlata alla nuova realtà istituzionale ed operativa della regione, della quale può configurarsi come *longa manus* nel settore dell'attività edilizia ed alla quale si è in grado di offrire lo strumento più consono a livello pubblico per realizzare una compiuta politica dell'abitazione.

Costruire più case ed in tempi ragionevoli significa non soltanto assicurare un flusso di finanziamento continuo, ma anche garantire il pieno funzionamento dei meccanismi istituzionali sui quali poggia l'intera impalcatura della legge di riforma della casa. Il momento altamente qualificante del provvedimento legislativo — che rimane di accelerazione dei programmi in corso — consiste nel non essere, nello stesso tempo, un provvedimento di emergenza, una cintura di salvataggio, ma nell'aver l'ambizione di collegarsi, di essere complementare al progetto a lunga gittata, cioè al nuovo programma decennale, seppure con una prima anticipazione di più immediata articolazione triennale, di cui il 50 per cento degli interventi saranno destinati al Mezzogiorno in riferimento alle esigenze di riequilibrio territoriale.

Si può affermare che il provvedimento è interamente mosso da un desiderio di rapidità e di concretezza; in più punti affina e corregge la legge n. 865; e disposizioni di notevole contenuto e di interesse sono: la proroga dell'efficacia dei piani di zona, indispensabile, stante la vicina scadenza di molti di essi, specie nelle grandi città; la precisa e preventiva conoscenza del regime giuridico delle aree dei piani di zona su cui si deve ricostruire; le estensioni delle procedure di esproprio e di indennizzo a tutte le opere e interventi pubblici; il superamento delle difficoltà frapposte dagli

istituti di credito ed i mutui relativi ad interventi su aree in diritto di superficie; la semplificazione delle procedure di concessione ed erogazione dei mutui da parte della Cassa di depositi e prestiti. Di enorme importanza la disposizione che aiuta i comuni e gli enti pubblici a predisporre, rispettivamente, con rapidità le aree urbanizzate ed avviare con anticipo le progettazioni delle aree.

Ho voluto citare alcune innovazioni contenute nel provvedimento legislativo al nostro esame, per mettere in risalto — ove ve ne fosse ancora bisogno — l'impegno e la volontà del Governo e del ministro responsabile per rimettere in moto ed attuare la legge di riforma della casa. E come tale è stato accolto con interesse non solo dai sindacati e dalle forze politiche democratiche, ma anche dagli stessi costruttori, consapevoli ormai che la via degli attici e degli alloggi con *moquette e parquet*, seppure consentono i massimi profitti, è un tunnel senza sbocco che ha contribuito a determinare una crisi strutturale di vaste proporzioni nel settore.

La battaglia per l'applicazione della legge n. 865 è un grande appuntamento democratico dal quale dipende la stessa credibilità di tutta la tematica delle riforme. (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Quilleri. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Prearo. Ne ha facoltà.

**PREARO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, la legge n. 865 del 22 ottobre 1971, oggetto di lunghe e laboriose discussioni, era molto attesa dall'opinione pubblica, per la buona volontà dimostrata dal Governo di fornire strumenti necessari a garantire alla più parte dei cittadini la casa. Perplessità, invece, ha creato subito in alcuni settori il nuovo sistema di reperimento e di valutazione delle aree necessarie da destinare ai comuni ed alle cooperative. Questi due anni di esperienza hanno consentito di valutare le difficoltà e provvedere, per il prossimo domani, ad una più spedita realizzazione.

Come ho sopra accennato, uno degli ostacoli è dato dalla difficoltà di avere a disposizione le aree necessarie vicino alle città, per le opposizioni esercitate dai proprietari dei terreni, ed in particolare dai coltivatori diretti. Come è noto, nei decenni passati attorno alle città e nei grossi centri abitati è avvenuto un graduale spezzettamento poderale in



piccole aziende a carattere familiare, che, con una conduzione diretta altamente qualificata e tecnicamente specializzata, sono riuscite a trarre dai pochi ettari in coltivazione un reddito sufficiente. Sono nuclei familiari che nella terra, loro unico strumento di lavoro, hanno tutti i loro averi, sia di capitale, sia di lavoro, sia di conoscenza e di tecniche specializzate. Espropriandoli in maniera drastica, con la legge n. 865 del 1971, li priviamo di tutto ciò che possiedono e li allontaniamo dalla società come persone che non hanno diritto alla tutela giuridica. Il coltivatore espropriato perde anche la casa sul fondo, nella quale abitano sino a 2-3 famiglie collaboratrici dell'impresa, e quello che ricava dall'espropriazione della sua azienda — è ormai dimostrato — spesso non è sufficiente ad acquistare neppure un piccolo appartamento. Tali forze sociali vengono così disperse e annullate, e con esse si perdono per sempre autentici valori professionali.

L'indennità di espropriazione per le aree esterne ai centri edificati viene commisurata al valore agricolo medio di una regione agraria che credo sia quella delimitata nel lontano 1938-39, quando si attuò il catasto; zone che in 35-40 anni hanno subito radicali e profondi mutamenti. Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle aree delimitate come centri storici, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio delle colture più redditizie, come sancisce la succitata legge. Purtroppo a tali disposizioni, di non facile interpretazione, non hanno fatto riscontro, evidentemente, da parte dell'ufficio tecnico erariale classificazioni uniformi in tutte le province. Ne sono derivate valutazioni abnormi, con risultati assai difformi da quelli ottenuti in occasione di espropriazioni promosse da altri enti, statali e non statali, in base al vasto assortimento di leggi esistenti, delle quali voglio ricordare soltanto alcune: a) metodo del valore venale introdotto dalla legge generale sulle espropriazioni, 25 giugno 1865, n. 2359, cioè giusto prezzo dell'immobile in una libera contrattazione; b) metodo della legge di Napoli del 15 gennaio 1885, n. 2892, il cui prezzo è il coacervo del valore venale e dei fitti; c) metodo della bonifica integrale del 13 febbraio 1933 n. 215, il cui valore è dato dal reddito dominicale capitalizzato; d) metodo delle riforme agrarie che tiene conto dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio; e) metodo del piano regolatore di Roma del 24 marzo 1932, n. 355, in base alla media del valore venale e dell'imponibile netto capitalizzato ad un tasso variabile; f) metodo della nazionaliz-

zazione dell'energia elettrica del 6 dicembre 1962, n. 1643, basato sul prezzo delle azioni quotate in borsa.

Così si è visto in questi due anni che un terreno espropriato per la costruzione di autostrade viene pagato ad un prezzo quattro o cinque volte superiore al prezzo determinato con la legge n. 865 per un medesimo terreno e nella stessa località. Valga il seguente esempio: nel cosiddetto « quadrante Europa », cioè nella zona in cui avviene l'incrocio dell'autostrada « Serenissima », Brescia-Venezia, con quella Brennero-Modena, lo stesso proprietario coltivatore ha realizzato circa 800 lire al metro quadrato, dieci anni fa, per l'espropriazione dell'area della « Serenissima », circa 1.500 lire al metro quadrato per la Brennero, mentre dovrebbe ricevere, per la espropriazione della restante superficie, dalle 300 alle 400 lire al metro quadrato, sulla base della legge n. 865.

Il Consiglio di Stato, con parere del 24 giugno 1972, esprimendosi in merito ad un quesito del Ministero dei lavori pubblici (ANAS) in ordine al campo di applicazione della nuova disciplina in materia di espropriazione per pubblica utilità, affermò che in ordine alle opere per le quali rimane ferma la competenza dello Stato, conservano integrale valore le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, cioè con un indennizzo commisurato al valore di mercato delle aree espropriate. Il sistema — sostiene sempre il Consiglio di Stato — non è privo di inconvenienti, ma non costituisce un'anomalia nel diritto amministrativo vigente, in cui purtroppo si riscontra la pluralità delle procedure espropriative e degli indennizzi differenziati.

La verità è, secondo il parere del Consiglio di Stato, che il legislatore si è lasciato sfuggire l'occasione per realizzare un'effettiva riforma generale dell'istituto dell'espropriazione.

A causa di dette difformità, si sono avute in varie province proteste, contestazioni, dimostrazioni di piazza. Alcuni giornali all'indomani di una contestazione di coltivatori diretti (31 gennaio 1973), si esprimevano nel senso che l'intera nostra caotica legislazione sull'esproprio è tutta un impasto di iniquità; basti pensare che lo stesso proprietario, che subisce il sacrificio nell'interesse pubblico, può ricevere in cambio, a seconda della legge che si applica al suo caso, o un indennizzo pari all'effettivo valore del mercato o un prezzo praticamente dimezzato, se si applica la legge di Napoli, ora estesa a una infinità

di ipotesi, o un indennizzo semplicemente irrisorio, per la legge n. 865.

Anche la regione Veneto ha affermato che le indennità determinate attraverso i valori agricoli medi sono tali da non consentire ai coltivatori la ricostituzione di unità aziendali economicamente valide; i terreni non solo vengono ad essere deprezzati, ma se nelle aziende esistono strutture e attrezzature, queste non vengono affatto prese in considerazione dalla legge. Trattasi di un problema di vitale importanza, che investe l'intero settore agricolo, per cui è necessario che un nuovo provvedimento venga a colmare le lacune.

Il ministro dei lavori pubblici, interpretando — ritengo — il pensiero del Consiglio di Stato, ha inteso riparare e armonizzare quanto sopra, introducendo nel testo del decreto-legge al nostro esame un emendamento all'articolo 4, secondo il quale « le disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativa alla determinazione della indennità di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali ».

È una disposizione coraggiosa, di enorme importanza, suscettibile di determinare un grande salto di qualità, laddove si applicava da sempre la legge del 1865 o una delle leggi sopra ricordate. Questa radicale modificazione avrà certamente notevoli ripercussioni: ecco la ragione per la quale, nell'applicazione della legge n. 865, per quanto riguarda il valore delle aree, si deve trovare una giusta interpretazione ed una valutazione misurata e controllata, che tenga conto delle giuste richieste dei coltivatori, introducendo magari nell'articolo 16 controlli e aggiustamenti, che mi permetterò di suggerire più avanti.

Il problema, però, diventa molto più grave quando si tratti di espropriare centinaia di aziende vicine alle città e ai grossi centri. Sono le aziende — cui ho già accennato — di lavoratori autonomi dell'agricoltura, per i quali l'azienda e la terra sono lo strumento di lavoro. Così si giustificano le reazioni violente di detti orticoltori, frutticoltori, viticoltori, floricoltori, coltivatori di piante protette, di coltivazioni in serre. Queste aziende sono molto spesso opere d'arte create dalla mano dell'uomo, da generazioni e generazioni, spesso su terreni un tempo aridi e scoscesi, tratti- nuti da terrazzi, nei quali sono ingenti gli in-

vestimenti di capitali fondiari. I valori di detti investimenti e, quindi, del soprasuolo sono spesso molto superiori al valore del terreno nudo e anche dei terreni iscritti nelle zone agrarie di cui all'articolo 16, lontani e dispersi. Basti pensare al valore dei terreni coltivati a fiori nella riviera ligure, al valore degli orti e dei vigneti del Veneto e della Toscana, degli orti e degli agrumeti dell'Italia meridionale e delle isole. Com'è pensabile che il prezzo di dette aziende venga calcolato facendo la media convenzionale con aziende lontane, dalle strutture molto differenti, magari in zone vallive? Non si tiene conto dell'impossibilità per il lavoratore autonomo, per il coltivatore espropriato della sua azienda, di trasferirsi in altre zone, per poter continuare ad esercitare la sua attività. Quanti anni di attesa avrà egli davanti a sé, prima di mettere a regime la nuova impresa, se la troverà, e iniziare a raccogliere? Non si tiene conto dell'allontanamento dal mercato tradizionale della città e del grosso centro di chi da decenni si era creato la clientela. Purtroppo, gli espropriati di cui sopra sono nella gran maggioranza dei casi uomini aventi un'età superiore ai 40-50 anni, cui non è pensabile far cambiare professione; essi sono, quindi, destinati alla disoccupazione. Nelle espropriazioni delle diverse zone si è potuto assistere ad autentici drammi familiari: le occupazioni urgenti e indifferibili dei terreni hanno distrutto il più delle volte l'economia di intere famiglie.

In considerazione dei bassi livelli di valori medi dei terreni espropriati, anche il raddoppio dell'indennizzo di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 115 nella maggior parte dei casi non riesce a soddisfare le esigenze vitali dei coltivatori.

Sui diritti dei coltivatori costretti a lasciare l'azienda, non per loro volontà, si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 107 del 5 aprile 1974, dove è detto che, « nel rispetto dell'articolo 44 della Costituzione, il coltivatore costretto a lasciare l'azienda ha diritto ad un equo indennizzo. Nel determinare tale indennizzo si terrà conto del reddito del fondo, della durata del rapporto e di tutti gli altri elementi di giudizio ricorrenti nella specie ». Sono indirizzi di carattere generale che meriterebbero di essere tenuti in considerazione, correggendo gli errori commessi e tranquillizzando così i danneggiati.

Si dice che il decreto-legge n. 115, della cui conversione stiamo discutendo, ha la funzione di accelerare la costruzione di case là dove le pratiche burocratiche sono concluse. Io me lo auguro; debbo però richiamare

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1974

l'attenzione sulla necessità di riesaminare gli espropri fatti e soprattutto quelli in contestazione in attesa dell'approvazione e conseguente applicazione del nuovo disegno di legge che il ministro dei lavori pubblici ha predisposto e nel quale molti inconvenienti dovrebbero essere eliminati.

Si tenga conto che i prezzi dei terreni espropriati saranno pagati nel 1975 e forse anche nel 1976, mentre il valore è stato determinato nel 1973. È evidente che essi, oltretutto, hanno subito e subiranno l'effetto della svalutazione della moneta e quindi si avrà praticamente una decurtazione dell'indennizzo che sarà corrisposto. Deve essere inoltre corretto il metodo di valutazione che segue l'ufficio tecnico erariale in caso di passaggio di proprietà per successione dei terreni che si trovano nell'ambito dei piani di zona soggetti all'esproprio. In effetti avviene che l'ufficio tecnico erariale applica i prezzi di mercato nei confronti dei terreni soggetti alla successione, quando poi lo stesso ufficio fissa prezzi, per l'esproprio di detti terreni, di un quarto o di un quinto rispetto a quelli di mercato.

Concludendo, signor Presidente, esprimo parere favorevole condizionato alla conversione del presente decreto-legge in legge riconoscendo l'urgenza di dare inizio alla costruzione di case popolari, ma mi permetto di chiedere e di insistere per l'accoglimento dei miei articoli aggiuntivi ed emendamenti, uno principale e due subordinati, di cui do anticipata lettura alla Camera:

« Dopo l'articolo 6 del decreto-legge aggiungere il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

Nei casi di espropriazione di terreni di proprietà di coltivatori diretti, assicurati per la malattia ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle leggi sulla edilizia abitativa e insediamenti produttivi, la indennità per le aree esterne ai centri edificati corrisponde al giusto prezzo che, a giudizio dell'ufficio tecnico erariale, deve essere attribuito al fondo, e relative pertinenze, considerato libero da vincoli di contratti agrari al momento dell'emanazione del decreto di esproprio, secondo il tipo di coltura adottato nell'ultimo quinquennio nell'area da espropriare, salvo quanto disposto nel comma successivo.

Per la determinazione del giusto prezzo di cui al precedente comma si terrà conto del

valore agricolo medio — determinato dall'ufficio tecnico erariale (con riferimento al precedente anno solare) — della coltura più redditizia tra quelle che coprono una superficie superiore al 5 per cento su quella coltivata nella regione agraria.

Nelle aree comprese nei centri edificati per i terreni di proprietà dei coltivatori diretti iscritti nelle casse mutue malattia, l'indennità è commisurata al predetto valore agricolo medio moltiplicato: per 2,5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; per 3,5 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e non superiore a 20.000 ».

In alternativa all'emendamento sopra indicato chiedo che venga accolto il seguente emendamento all'articolo 6 del decreto-legge: « Dopo la parola "prezzi" aggiungere: determinato ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge n. 865 lasciando la facoltà alle regioni di apportare aumenti da determinarsi caso per caso da una apposita commissione composta dal capo dell'Ispettorato dell'agricoltura e dall'ispettore capo dell'UTE, da un tecnico iscritto all'albo e laureato in agraria e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Tali aumenti possono essere determinati fino al massimo di indennità calcolata secondo i criteri dell'articolo 16, comma quarto ».

Oppure ancora in alternativa delle due precedenti proposte dopo l'articolo 6 del decreto-legge aggiungere:

3) « nei casi in cui il proprietario espropriando sia un coltivatore diretto assicurato per la malattia ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni e integrazioni, la cessione volontaria dei terreni può avere luogo per un prezzo non inferiore al 60 per cento della indennità provvisoria determinata ai sensi del comma precedente ».

Quanto ho esposto non ha certo lo scopo di intralciare l'applicazione delle leggi in questa delicata e urgente materia; ma con ciò desidero soltanto richiamare il Governo e in particolare il ministro dei lavori pubblici sulla realtà odierna e sulle conseguenze di queste leggi sul mondo dell'agricoltura e soprattutto sui lavoratori autonomi della categoria. *(Applausi al centro)*.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Busetto. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, è stato lamentato da altre parti politiche — anche nel corso dell'ampio dibattito avvenuto in Commissione su questo disegno di legge di conversione del decreto-legge riguardante lo snellimento e l'acceleramento delle procedure per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica — è stato lamentato, dicevo, che tale provvedimento è stato presentato con notevole ritardo, aprendo una contraddizione di natura logica, direi, proprio nei confronti delle finalità e degli obiettivi che il decreto-legge si propone di perseguire.

Ma la gravità di questo ritardo viene accentuata e sottolineata se si tiene conto della gravità della crisi economica, sociale perciò generale nella quale il paese si dibatte e di cui la stretta creditizia, per decisione delle alte autorità monetarie del paese, con la piena responsabilità dei ministri economici della compagine governativa, rappresenta il fattore più drammatico. Questa crisi, dicevo, è resa ancora più evidente dalla constatazione che i massicci investimenti immobiliari speculativi sulle aree edificabili e nella costruzione, in generale, di case di tipo signorile, di lusso, o medie non sono venuti meno, nonostante la gravità della situazione esistente in altri settori della vita del paese. Voglio dire, cioè, che i fattori dell'inflazione e della svalutazione monetaria ed i primi accenni della recessione che caratterizzano l'attuale fase economica del nostro paese non solo non si sono tradotti non dico in un arresto, ma almeno in un'attenuazione della politica degli investimenti immobiliari di tipo speculativo, ma anzi sono stati essi stessi un incentivo, un fattore fondamentale per l'intensificarsi di questi interventi speculativi nel settore immobiliare. Tali interventi sono arrivati a dati, a prezzi, a costi intollerabili sia per i lavoratori e per i ceti medi sia per l'economia del paese. Anzi, si può dire che nel tentativo di rilancio del vecchio meccanismo di sviluppo — tentativo che da più parti si riconosce essere in atto — questo aspetto fondamentale, che del vecchio meccanismo di sviluppo è stato l'elemento più eclatante, e cioè il settore dell'investimento speculativo nell'edilizia, risalta in tutta la sua evidenza.

La causa di questi fatti sta nella mancanza nel nostro paese, da parte della compagine governativa, di ogni volontà politica rivolta ad eliminare quella che consideriamo la prima e fondamentale causa di questo rilancio speculativo, e cioè il permanere del doppio

regime dei suoli: un regime privatistico, che è pressoché dominante, accanto al quale si colloca il ristretto e quantitativamente modesto regime pubblicistico dei piani di zona dell'edilizia economica e popolare previsti dalla legge n. 167 e dalla legge n. 865, che la prima ha modificato e integrato, arricchendola anche di elementi riformatori; sicché l'investimento privato tende a collocarsi nelle aree soggette al regime privatistico della vendita e dell'acquisto a libero mercato, mentre nei piani di zona della legge n. 167 pressoché irrilevanti sono gli investimenti pubblici per la edilizia abitativa, com'è dimostrato dal fatto che l'investimento pubblico rappresenta tuttora appena il 3 per cento dell'investimento complessivo nel settore abitativo.

La seconda causa di questa situazione sta negli aumenti ingiustificati dei prezzi dei materiali da costruzione: siamo giunti ad un aumento complessivo globale medio del 50 per cento, si può dire in pochi mesi; ma anche questa causa è da addebitarsi alla responsabilità governativa.

Sono questi i fattori che costituiscono una grave, drammatica remora all'acquisto della casa a basso prezzo da parte dei lavoratori, di artigiani, di commercianti, di forze del ceto medio. Altrettanto difficile è per queste categorie accedere a locazioni proporzionate ai salari, agli stipendi, o ai redditi da lavoro.

A fronte del dato che prima ho citato — meno del 3 per cento degli investimenti pubblici nel settore dell'edilizia abitativa e residenziale rispetto agli investimenti globali — l'investimento privato di tipo speculativo nel settore non solo è diminuito, ma è raddoppiato. Il volume del credito fondiario, infatti, tra il 1972 ed il 1973 è passato da 700 a 1.400 miliardi. I prezzi per metro quadrato delle costruzioni sono arrivati fino a 300-500 mila lire e più. Oggi non è possibile acquistare una casa di modesta grandezza per meno di 30-40 milioni, mentre tanto drammatica e amara è la situazione dei fitti che non è necessario ricorrere a cifre o statistiche per illustrarla.

Altra causa fondamentale cui ci troviamo di fronte è il grave ritardo di applicazione della legge n. 865, che pure tante speranze ed attese aveva provocato nei lavoratori, i quali vedevano in essa uno strumento per avviare — anche se non certo per concludere — una seria riforma della casa, intesa come servizio sociale, nel quadro complessivo dello sviluppo democratico del nostro paese.

Alcuni dati, estremamente significativi, testimoniano di questo ritardo, sia nella situazione dei programmi costruttivi sia, più in generale, nella realizzazione delle opere attinenti ai servizi civili e sociali, non potendosi più certamente considerare il bene casa a sé stante, non inglobato in tutto un contesto di opere sociali e di servizi civili.

Gli interventi dipendenti dal Comitato dell'edilizia residenziale (CER) attribuiti dalla legge n. 865 alle regioni, ammontavano a 1.062 miliardi. Attualmente questa è la situazione: sono stati localizzati programmi ed opere per 860 miliardi, progettati programmi ed opere per 167 miliardi, aggiudicate gare per opere e programmi per un valore di soli 60 miliardi: qualcosa come il 6 per cento del totale. Per quanto riguarda la GESCAL ed altri enti, i programmi che erano stati definiti prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ammontavano a 1.420 miliardi, mentre le opere appaltate comportano una spesa di circa 600 miliardi, cioè meno del 40 per cento.

Sono dati gravissimi, onorevoli colleghi, come gravissimi sono quelli relativi ai servizi, alle opere di urbanizzazione, sia tecnica che sociale, collegate ai piani di zona previsti dalla legge n. 167.

La legge n. 865 prevedeva un totale di 300 miliardi per l'acquisizione delle aree necessarie per l'attuazione dei piani di zona, per le opere di urbanizzazione tecnica e per quelle di urbanizzazione sociale. Dalla fine del 1971 ad oggi, però, solamente istanze per 150 miliardi sono attualmente in istruttoria presso la Cassa depositi e prestiti. Fino ad ora sono stati autorizzati per i comuni interventi per soli 55 miliardi.

Dati drammatici si possono ricordare anche per i servizi civili e sociali: con l'aggravante che, in questo caso, il ritardo non si traduce soltanto in una carenza di prestazioni o di infrastrutture civili per i cittadini e per i lavoratori, ma provoca anche serie preoccupazioni, gravi allarmi per l'occupazione di centinaia di migliaia di lavoratori edili del nostro paese, con particolare riguardo a quelli di Roma. Ricordo a questo proposito che qualche settimana fa si è svolto un grandioso sciopero nazionale, con forti manifestazioni unitarie, cui si sono associate anche altre categorie di lavoratori.

Per quanto attiene alle opere pubbliche e alle infrastrutture tecniche e sociali riguardanti a loro volta la vita delle nostre città, ci troviamo di fronte a dati anche in questo caso gravissimi.

Per il settore ospedaliero mancano tuttora 292 miliardi per l'attuazione dei programmi, anche se limitati, fissati nel passato. Per quanto riguarda la scuola, dei 1.100 miliardi previsti per il quinquennio 1967-1971, ne sono stati assegnati soltanto 290. In materia di acquedotti e fognature (e subito in questo caso il nostro pensiero non può che correre al dramma che ha sconvolto Napoli la scorsa estate), il piano 1971-75 prevedeva la spesa di 744 miliardi. Ad un anno dalla scadenza sono stati assegnati solo 232 miliardi. Mi fermo a questi dati, senza citarne altri per quanto riguarda la viabilità, ed altre opere infrastrutturali tecniche, che sono anch'esse necessarie.

Si tratta di dati che non possono essere ascritti a ritardi di carattere burocratico. Vi è un dato di fondo, che però non è burocratico, ma è politico: gli ostacoli e le remore posti alla riforma dello Stato, gli impedimenti frapposti alla creazione delle condizioni politiche e finanziarie per fare in modo che le regioni possano pienamente assolvere ai compiti loro assegnati. Questo si rappresenta un blocco preciso, un ritardo preciso. Ma non è un ritardo burocratico, è un ritardo politico. Questi sono dati accusatori nei confronti della politica del Governo, nei confronti dei ministeri che hanno competenza sui problemi finanziari e sulla politica della casa e del territorio.

Questo decreto-legge giunge quindi in ritardo. D'altra parte, che ciò sia vero è dimostrato dal fatto che il 18 dicembre 1973 il ministro dei lavori pubblici, onorevole Lauricella, concludendo con la sua replica il dibattito sul bilancio preventivo per il 1974, in sede di Commissione, disse che occorre misure urgenti ed indilazionabili per lo snellimento delle procedure, per eliminare remore che si erano frapposte nell'esperienza attuativa della legge per la casa e precisò le relative misure, che poi abbiamo ritrovato nel decreto-legge. Io mi domando perché sono stati fatti passare sei-sette mesi per la presentazione del decreto-legge (che deve avere le caratteristiche della necessità e dell'urgenza, come stabilisce la Costituzione), per adottare cioè delle misure la cui necessità improrogabile era stata già indicata dal ministro fin dalla metà del dicembre 1973? Inoltre, il ministro non si limitò a sottolineare una esigenza, ma in quel suo intervento indicò con precisione quali dovevano essere i contenuti di queste misure.

In realtà, signor Presidente, onorevoli colleghi, per uscire da questa crisi il paese ha bisogno di un grande rilancio dell'attività edilizia residenziale pubblica in quanto tale e di

tutta l'attività delle opere pubbliche, in termini di case a basso prezzo e a basso fitto, di opere igieniche e sanitarie, di infrastrutture civili e sociali: sia ai fini dell'occupazione — come ho già ricordato prima —, sia per garantire servizi sociali adeguati per tutti i lavoratori italiani, sia per recuperare (in termini di programmazione democratica) tutta quella parte del territorio nazionale ancora non compromessa definitivamente dalla attività speculativa, che ha purtroppo trionfato in tutti questi anni. Questo rilancio, questa spinta alla riforma hanno rivendicato i sindacati nell'incontro avvenuto con il Governo proprio qualche settimana fa. Non di misure procedurali, quindi, il Parlamento dovrebbe discutere, ma del rilancio della legge n. 865, del rilancio di una strategia complessiva della politica del territorio, della politica della casa, della politica dei servizi: quella strategia complessiva che il nostro gruppo parlamentare ha ancora esposto in una recentissima conferenza stampa. Ma il nostro gruppo non si è limitato ad esporre il suo pensiero in una conferenza stampa dinanzi ad egregi giornalisti. Da tempo ha presentato al riguardo precise proposte di legge, di cui, anzi, chiede che la Camera inizi urgentemente l'esame. Si tratta del blocco generalizzato degli affitti per fermare la corsa in avanti delle locazioni, cercando di realizzare così una precisa inversione di tendenza, con l'inizio della diminuzione degli affitti delle abitazioni costruite a partire dal 1972 fino al 1974, per introdurre, per le abitazioni che sono state costruite quest'anno e che saranno costruite nel futuro, una prima applicazione dei principi dell'equo canone, chiamando i comuni, attraverso la formazione di commissioni comunali, a diventare gli enti protagonisti, nel senso di enti che organizzano la partecipazione democratica e popolare, della legge generale di regolamentazione dell'equo canone che il nostro gruppo presenterà a giorni alla Camera.

In secondo luogo, è necessario procedere a una revisione degli stessi fitti, dello stesso regime delle locazioni dell'edilizia residenziale e pubblica — ci riferiamo alle case gestite dagli istituti autonomi delle case popolari e da altri enti similari — anche in questo caso procedendo all'applicazione della legge n. 865. Debbo infatti ricordare all'onorevole sottosegretario che una parte di quella legge, e una parte che aveva valore non tanto quantitativo, ma qualitativo, e quindi sociale, nei confronti di centinaia di migliaia di lavoratori, di operai, di cittadini che abitano in case gestite dall'Istituto autonomo

delle case popolari, è rimasta senza attuazione. Mi riferisco a quella parte della legge n. 865 nella quale veniva stanziata la somma di circa quattro miliardi di lire con la quale si doveva procedere a una revisione dei fitti pubblici, per abbattere le punte più alte, anche procedendo ad una revisione dei livelli più bassi, sovvenendo con l'intervento delle regioni, che hanno poteri in materia di edilizia e di urbanistica, alle situazioni più disagiate, che sono in modo particolare caratteristiche di vecchi lavoratori pensionati e di disoccupati, affinché queste categorie non risultassero danneggiate da una operazione di revisione dei fitti pubblici.

In terzo luogo, in questa strategia del rilancio della legge n. 865 e dell'edilizia abitativa, si impone la necessità di procedere allo stanziamento di ingenti somme per il risanamento del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento alla tutela e alla difesa dei centri storici, per conservarvi i cittadini e le forze sociali che vi risiedono.

È questo un problema molto importante. Sarebbe infatti sbagliato, a nostro giudizio — e a giudizio non soltanto del nostro partito, ma di un largo schieramento di forze politiche democratiche — preoccuparsi unicamente del pur necessario rilancio finanziario della legge n. 865 — trattandosi di una legge triennale e dovendo questa avere uno sbocco in un piano decennale di più ampio respiro — qualora questo rilancio della legge n. 865 e questa sua trasformazione da legge triennale a legge decennale (e cioè da piano triennale di investimento a piano decennale) non fosse contestualmente accompagnato dall'adozione di provvedimenti volti a risanare il patrimonio edilizio esistente, non soltanto per quanto riguarda le città ma anche per quanto riguarda i medi centri di campagna e le stesse zone rurali.

Ecco che quella del risanamento del patrimonio edilizio esistente — mi spiace che l'onorevole Prearo proprio in questo momento si sia allontanato — è una misura importante anche per far fronte alle gravi condizioni nelle quali attualmente si trovano le abitazioni di molti fittavoli, mezzadri, coltivatori diretti del nostro paese.

Occorre — l'ho detto prima e lo ribadisco — il rilancio, sotto una prospettiva e un'ottica decennale, della legge n. 865 così come noi l'abbiamo prospettato con la nostra proposta di legge. Occorre, in definitiva, procedere ad una riforma urbanistica, cioè porre fine al doppio regime delle aree, quello enorme, privatistico, e quello assai piccolo e

sempre più ristretto, pubblicistico, per separare il diritto di proprietà dal diritto di edificazione, per collocare il diritto di edificazione in un regime concessionario che deve essere gestito dall'ente pubblico, e quindi in modo particolare dal comune, per affrontare anche e soprattutto per questa via, cioè per la via di una riforma urbanistica autentica, il grave problema cui ha fatto cenno l'onorevole Achilli, della scadenza biennale dei vincoli sulle aree destinate a edilizia abitativa pubblica e a servizi civili e sociali.

Sul presente decreto-legge dirò poche cose. Ciascun collega, facendo un raffronto tra il testo originale presentato dal Governo e il testo elaborato dalla Commissione, avrà potuto constatare quale diversità di contenuti si presenti. La Commissione ha proceduto ad una ampia revisione del decreto-legge: lo diciamo in senso positivo, pur se si tratta di un decreto-legge sulle procedure e quindi di portata limitata.

A noi pare che almeno questi siano i punti più importanti. Il primo è l'aver raggiunto l'unificazione del regime delle espropriazioni. Questo è il punto chiave delle integrazioni positive, arretrate dalla Commissione. Sino ad ora il regime delle espropriazioni si presentava con modalità, con conclusioni e con sbocchi, sotto un profilo economico-sociale, terribilmente difformi, a seconda se si trattava di espropriazione promossa dall'ente locale per l'attuazione di piani della legge numero 167, per opere pubbliche o per infrastrutture civili e sociali inerenti all'attuazione della legge per la casa o ad altre attività promosse dall'ente locale, o se invece si trattava di espropriazioni di terreni promosse dall'ANAS, dai diversi ministeri, da aziende pubbliche, da aziende dello Stato e così via.

Mentre nel primo caso si agiva secondo i criteri previsti dal titolo secondo della legge n. 865, che rappresentano una innovazione profonda — veramente riformatrice rispetto alla vecchia legislazione sulle espropriazioni per pubblica utilità — nella valutazione della indennità di espropriazione in base al valore agricolo e con la eliminazione di tutte le illecite e ingiustificate plusvalenze, che sui valori agricoli si sono venute formando nel tempo e che hanno costituito la base dell'illecito arricchimento, del parassitario arricchimento da parte di grandi proprietari e di società immobiliari, per le altre espropriazioni viceversa si procedeva, e si è proceduto fino ad ora, applicando le leggi di mercato.

Nel nostro paese è accaduto persino che dei coltivatori diretti si siano visti espropriare

terreni — in base ad una legge — secondo un determinato valore, che ha abbattuto ogni rendita di posizione, mentre nello stesso fondo si sono visti espropriare terreni, limitrofi ai precedenti, per esempio in base alla legge di Napoli, con altri prezzi: quindi prezzi diversi per analoghi terreni, aventi le stesse caratteristiche e lo stesso valore.

Con la misura dell'unificazione del regime delle espropriazioni, introdotta dalla Commissione lavori pubblici della Camera nel testo originario del decreto-legge, abbiamo finalmente abolito queste incongruenze. Adesso vi è una totale eguaglianza di trattamento per ogni tipo e forma di espropriazione, in modo che tutti i proprietari si trovino nella identica situazione. Sappiamo tuttavia che con ciò non si è ancora data una risposta completa (e su ciò desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole sottosegretario di Stato) agli interrogativi, che l'onorevole Prearo ha sottoposto alla nostra attenzione, parlando delle aspirazioni dei coltivatori diretti (mi riferisco alle imprese coltivatrici dirette condotte da piccoli proprietari, da fittavoli, da mezzadri o da coloni) i quali vedono i propri terreni soggetti a espropriazioni per pubblico interesse, per pubblica utilità.

Noi questa risposta adeguata l'abbiamo data in Commissione e presenteremo in aula un apposito ordine del giorno. Cioè, la risposta non può essere trovata, questo lo vogliamo dire all'onorevole Prearo e lo diciamo a tutti gli amici, ai colleghi della democrazia cristiana che hanno anche presentato interpellanze e che hanno assunto prese di posizione in questa materia, questa risposta non può essere trovata attraverso la legge per la casa; cioè, cambiando l'indennità di espropriazione, mutando dal punto di vista quantitativo il titolo II della legge n. 865, stabilendosi, non più l'espropriazione al valore agricolo, ma l'espropriazione al valore agricolo moltiplicato 100, moltiplicato 80. Questo non è possibile, e, forse, contro la volontà degli stessi proponenti — almeno me lo voglio augurare — finirebbe col premiare i grandi speculatori e finirebbe per privare la legge per la casa di un suo elemento caratteristico, riformatore, che è quello di non riconoscere le rendite di posizione sulla terra.

I problemi affacciati dall'onorevole Prearo, a nostro avviso, devono essere risolti in modo diverso, e devono essere risolti attraverso una serie di misure. Innanzitutto facendo in modo che ci sia un controllo specifico, democratico che può essere realizzato attraverso le regioni, o con la formazione di

commissioni delle quali possono far parte rappresentanti di enti pubblici e delle stesse categorie interessate senza discriminazione alcuna; insomma, un controllo più preciso sull'attività e sugli accertamenti dei valori agricoli medi dei terreni soggetti ad espropriazione che vengono compiuti dagli uffici tecnici erariali.

Voglio far mia l'affermazione che ha fatto il ministro Lauricella in Commissione. Purtroppo abbiamo, all'interno degli stessi apparati dello Stato, dei nemici delle riforme, o persone che si mettono al servizio, non dello Stato democratico e delle riforme che sono tradotte in legge, ma dei nemici delle riforme. Noi abbiamo la prova concreta — lo ha affermato il ministro Lauricella in Commissione e lo voglio ripetere in quest'aula — che da parte di alcuni uffici tecnici erariali si è proceduto artatamente e artificiosamente ad abbassare tutti i prezzi dei valori agricoli, oltre ogni lecito, per scatenare l'ira dei coltivatori diretti; contro la legge n. 865 e al fine di separare gli operai dai contadini, per operare una divisione fra le forze politiche, le forze democratiche, e per procedere ad un'azione di controriforma.

D'altra parte, non ci dimentichiamo che nel 1973 l'onorevole Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri, a proposito della legge n. 865, dopo aver istituita la Commissione Piga con l'incarico di procedere ad una revisione controriformatrice della stessa legge, alle persone che gli chiedevano come andava l'applicazione di questa legge e che si lamentavano per i ritardi nella sua attuazione, ironicamente rispondeva: provatemi voi in quale misura questa legge è attuabile e poi vedremo. Come era possibile che i cittadini, i lavoratori in cerca di una casa provassero all'onorevole Andreotti, Presidente del Consiglio dei ministri, se la legge era attuabile o no? L'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri aveva un dovere soltanto come capo del Governo: quello di fare attuare la legge e di eliminare ogni remora e ogni ritardo.

Dato quel clima, data quell'ispirazione politica, non ci si può lamentare se poi purtroppo è accaduto che in alcuni uffici tecnici erariali si siano verificate le cose che abbiamo qui ricordato circa la valutazione dei terreni.

Quindi, è necessario procedere ad accertamenti annuali, semestrali se è necessario, anche modificando la legge in questo punto, affinché i coltivatori possano ricevere ciò che

è loro dovuto e ciò che il legislatore ha inteso che essi debbano ricevere, applicando equamente, correttamente la legge n. 865.

In secondo luogo è necessario introdurre delle misure o dei richiami da parte dei ministeri competenti — in questo caso il Ministero dei lavori pubblici — affinché quando si procede ad espropriazioni per pubblica utilità di vasti appezzamenti di terreni appartenenti ad imprese agricole, e queste vengono di fatto distrutte o smobilitate per l'intervento delle misure espropriative, non ci si limiti a valutare soltanto le aree, le scorte e i frutti pendenti, ma si valutino tutti gli impianti fissi esistenti nel fondo. Anche questa prassi, purtroppo, spesso non è attuata: anche questo determina, giustamente, risentimenti e rimostranze, più che giustificate, da parte dei coltivatori diretti. Il problema della ricostruzione delle attività agricole è di grande importanza, ed esso può essere affrontato integrando l'articolo 27 della legge n. 865, includendo, nei piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi e previsti dagli strumenti urbanistici comunali, anche le zone relative allo sviluppo dell'attività agricola. Un piano di zona agricola, infatti, è un piano produttivo, conseguente e coerente ad una attività produttiva che noi dobbiamo considerare anche primaria, se veramente vogliamo fronteggiare con un nuovo tipo di sviluppo economico la crisi alimentare ed il *deficit* della bilancia dei pagamenti di cui soffre il nostro paese. In altri termini, quando si redige un piano di aree da destinare ad insediamenti produttivi, questi ultimi non debbono essere unicamente concepiti in termini di insediamenti industriali, commerciali e turistici, ma devono concernere anche gli insediamenti produttivi agricoli. Un piano di zona di sviluppo agricolo, in un determinato territorio comunale, deve rientrare in un piano di aree di insediamenti produttivi, e può quindi porre in grado il comune di assegnare le aree, inserite in un piano di zona così dimensionato, anche ai coltivatori diretti, già espropriati per l'intervento dei piani di zona di cui alla legge n. 167, affinché queste aree servano ai coltivatori diretti per ricostituire, nella maggior parte, l'impresa agricola venuta meno in conseguenza della espropriazione.

Bisogna nel contempo introdurre provvedimenti e misure perché le regioni, dal punto di vista finanziario ed i comuni, anche a livello comprensoriale, possano procedere ad esproprio di terreni di grande proprietà, non-



ché al recupero di terreni incolti. Abbiamo circa 2 milioni di ettari di terreno incolto nel nostro paese: questi terreni debbono essere recuperati perché possono giovare alla ricostituzione delle imprese agricole.

Occorre inoltre che i cultori di scienze urbanistiche guardino ai problemi dello sviluppo agricolo con una diversa ottica rispetto a quella del passato. Infatti la maggior parte degli urbanisti italiani, fino ad oggi, ha elaborato i piani regolatori guardando non all'agricoltura, bensì agli insediamenti abitativi (nella migliore delle ipotesi, ai servizi civili e sociali), alle aree industriali, commerciali, ecc., trascurando le attività agricole. Nei piani urbanistici l'attività agricola riceve una indicazione indistinta che non dice assolutamente nulla: si parla di zona verde, di zona rurale, cioè area di riserva. Anche sotto questo aspetto si impongono seri cambiamenti.

Dal decreto-legge, bisogna riconoscerlo, è stato eliminato il pericolo rappresentato dalla possibilità di dirottare gli investimenti delle cooperative fuori dei piani di zona di cui alla legge n. 167, trasformando gli investimenti sociali in investimenti speculativi. Si sarebbe trattato di un vero e proprio atto di controriforma che, inserita in un decreto-legge apparentemente di modesta portata, ne avrebbe distorto lo spirito informatore.

In terzo luogo, si è riusciti a portare al livello di 5 miliardi la cifra destinata al problema dell'aumento dei costi di costruzione. Tale cifra, secondo noi, è insufficiente, e ci riserviamo di presentare emendamenti anche a questa parte del decreto-legge.

Concludo ribadendo la necessità, per il paese, di certezza per l'avvenire anche immediato: provvedimenti di snellimento procedurale possono anche servire in una certa misura, ma come giustamente è stato osservato, spesso si limitano a « mettere una pezza » su antiche e nuove responsabilità governative. Queste responsabilità sono l'unica e vera causa dei ritardi lamentati nell'attuazione della legge n. 865, di quella legge che le forze politiche del nostro paese, le forze democratiche, i sindacati, le cooperative, intendono prendere nelle proprie mani per un complessivo rilancio tendente alla realizzazione di una effettiva e nuova inversione di tendenze tra la qualità e la quantità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e la quantità e la qualità del patrimonio di edilizia privata. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

##### *alla V Commissione (Bilancio):*

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna » (*approvato dal Senato*) (3006) (*con parere della I, della VI, della XI e della XII Commissione*).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### **Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo la assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni, cui erano stati già assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

##### *IV Commissione (Giustizia):*

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo » (*testo unificato approvato dal Senato*) (2470);

##### *VIII Commissione (Istruzione):*

MEUCCI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni al-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1974

l'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » (2028);

*XII Commissione (Industria):*

MAMMI: « Conferimento della natura di titolo esecutivo all'ordinanza del sindaco per la chiusura di esercizi commerciali abusivi » (1760);

*Commissioni riunite III (Esteri) e VIII (Istruzione):*

« Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali » (approvato dal Senato) (2772).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Annunzio di interrogazioni.**

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 4 giugno 1974, alle ore 16,30:

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (articolo 69 del regolamento).

2. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale (Approvato dal Senato) (2969);

*e delle proposte di legge:*

PAPA ed altri: Modifica dell'articolo 272 del codice di procedura penale relativo alla durata della custodia preventiva (2740);

TERRANOVA: Modificazione dell'articolo 272 del codice di procedura penale (2806);

CONCAS ed altri: Modificazioni all'articolo 272 del codice di procedura penale - Durata massima della custodia preventiva (2837);

— *Relatore:* Mazzola.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare (2928);

— *Relatori:* Bubbico e Marzotto Caotorta.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (2929);

— *Relatore:* Achilli.

6. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Raffaelli, per il reato di cui all'articolo 113, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (affissione di manifesti fuori degli spazi appositamente predisposti) e per il reato di cui all'articolo 336, primo comma, del codice penale (minaccia a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 24);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Almirante, per i reati di cui agli articoli 283 e 303 del codice penale (pubblica istigazione ad attentato contro la Costituzione dello Stato) e agli articoli 284 e 303 del codice penale (pubblica istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato) (doc. IV, n. 9);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lauro, per i reati di cui agli articoli 490, 476, 635, capoverso, n. 3, e 61, n. 9, del codice penale (distruzione di atti veri, danneggiamento continuato e falsità materiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 90);

— *Relatore:* Padula;

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1974

Contro il deputato Lospinoso Severini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — in due reati di cui agli articoli 324 e 81, capoverso, del codice penale (interesse continuato privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 38);

— *Relatore*: Galloni;

Contro i deputati Cassano Michele, Ferrari Attilio, De Leonardis Donato, De Marzio Ernesto, Ferri Mauro, Giglia Luigi, La Loggia Giuseppe, Vicentini Rodolfo, per i seguenti reati: *a*) i primi due per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 319, prima parte e capoverso, del codice penale (corruzione aggravata continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio); *b*) gli altri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore*: Galloni;

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 19);

— *Relatore*: Lettieri;

Contro il deputato Mitterdorfer, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 27);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Benedikter, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 100);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per i reati di cui agli articoli 18 e 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (riunione e corteo in luogo pubblico senza il preventivo avviso alle autorità), all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale) (doc. IV, n. 37);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro il deputato Ballarin, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione e direzione di manifestazione e corteo senza il preventivo avviso alle autorità) (doc. IV, n. 51);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Servello, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti elettorali fuori degli appositi spazi) (doc. IV, n. 50);

— *Relatore*: Cataldo.

7. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1974

progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

*e delle proposte di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 19,25.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1974

## INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA

MOLE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale reddito ha denunciato per gli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 e quale accertamento ha avuto dagli uffici finanziari competenti l'industriale edile signor Nicola Trotta, nato ad Archi (Chieti) il 7 dicembre 1900 residente in Roma, via Felice Grossi Gondi, 13, con domicilio legale sempre a Roma, via Ercole Pasquali, 3. (4-10175)

PANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di totale paralisi e di completa inefficienza degli uffici della motorizzazione civile di Nuoro a causa della carenza di personale;

per sapere — premesso che la situazione di cui sopra ha già determinato e sta determinando gravissimi disagi e danni materiali notevoli tra gli automobilisti e tra i camionisti che ripetutamente si presentano per la revisione degli automezzi senza riuscire ad ottenere il collaudo per il mezzo che serve soprattutto come strumento di lavoro — se non ritenga, per porre fine a questa incredibile situazione di dover adottare provvedimenti urgentissimi e straordinari, anche spostando temporaneamente da altre sedi il personale necessario fino a normalizzare la situazione, ed in ogni caso provvedendo entro termini ugualmente brevi ad adeguare l'organico dell'ufficio della motorizzazione di Nuoro in rapporto alle effettive esigenze della provincia ed in modo tale da garantire un servizio rapido ed efficiente per tutti gli utenti. (4-10176)

SANGALLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali determinazioni siano state adottate nei confronti dell'Ente nazionale serico, sottoposto a vigilanza del Ministero dell'industria ai sensi della legge 13 dicembre 1928, n. 3107, soprattutto per quanto concerne la posizione del personale dipendente parificato, con decreto ministeriale del 30 agosto 1949, a quello statale.

Risulta infatti all'interrogante che nel dicembre 1969 venne depositato a cura del pre-

detto ente, per l'approvazione ministeriale, il regolamento organico, con il quale, nel quadro del riordinamento delle carriere, era previsto il riconoscimento delle qualifiche e delle anzianità di servizio nonché l'agganciamento alla tabella B degli stipendi statali, in rapporto ai parametri risultanti dalla permanenza di ciascun dipendente nelle relative classi di stipendio. (4-10177)

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intende adottare in favore dei dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale in stato di quiescenza relativamente all'estensibilità del parere del Consiglio di Stato del 15 giugno 1973, n. 272, sezione VI, che si è espresso favorevolmente per la computabilità ai fini della indennità di buonuscita anche delle campagne di guerra nella misura in cui tali periodi sono computabili per la pensione.

L'ENPAS con circolare del 24 novembre 1973, n. 159/A, ha già disposto di attenersi al parere predetto.

Infine il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato ha statuito il diritto del dipendente, all'atto della messa in quiescenza, di percepire la maggiorazione sulla buonuscita relativamente alle campagne di guerra riscattate.

Se è opportuno adottare in settori analoghi, disposizioni diverse e dannose per una parte dei pubblici dipendenti. (4-10178)

BIGNARDI, COTTONE E PAPA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla pronta erogazione delle integrazioni comunitarie di prezzo per l'olio di oliva e il grano duro. In particolare in alcune province pugliesi e campane, e in genere in tutto il meridione, il ritardo accumulatosi nella corresponsione delle predette integrazioni ha raggiunto limiti insopportabili specie per i piccoli coltivatori dando luogo anche a pericolose turbative all'ordine pubblico.

In considerazione della sostanziale automaticità delle integrazioni di prezzo per questi due fondamentali prodotti dell'agricoltura italiana, gli interroganti ritengono che un più sollecito iter burocratico delle pratiche di ogni azienda agricola, possa sbloccare la situazione con grande vantaggio per i settori agricoli interessati. (4-10179)

BUBBICO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che sono trascorsi oltre quattro mesi dalle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli ingegneri avvenute entro il 12 gennaio 1974, senza che siano stati proclamati i nuovi eletti; che è stata già presentata in data 3 maggio 1974 una chiara interpellanza per bloccare manovre ritardatrici e intralci all'operato della commissione di scrutinio al fine di ottenere una sollecita proclamazione degli eletti; che la commissione di scrutinio debba essere esclusivamente ed inequivocabilmente un organismo tecnico incaricato di effettuare il semplice ed immediato spoglio dei voti riportati dai candidati come per qualunque altro seggio elettorale; che si configurano nel ritardo delle operazioni di spoglio indizi di irregolarità intollerabili sotto gli aspetti più generali —

quale scopo si vuole raggiungere con le dimissioni, anche se ufficialmente motivate, presentate dal presidente della predetta commissione di scrutinio dottor ingegner Salvatore Rebecchini, essendo pacifico che tali dimissioni provocheranno un ulteriore ritardo nella proclamazione degli eletti;

quali provvedimenti intende adottare per rimuovere tale abnorme situazione che ha tutto il sapore di voler tenere indefinitamente in carica l'ormai scaduto Consiglio nazionale degli ingegneri;

che fondamento hanno le insistenti voci che circolano nell'ambiente degli ingegneri secondo le quali una minoranza, forte di dichiarati appoggi politici, si adopera a far sì che questa situazione venga prolungata a tempo indeterminato per soddisfare interessi particolari, ad onta di qualsiasi regola ed espressione di democrazia e giustizia.

(4-10180)

DAMICO; GERAVOLO E BALDASSARI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se rispondono a verità le voci circa un aumento del gettito delle entrate della pubblicità radiotelevisiva.

Se sia vero che i « produttori » della pubblicità radiotelevisiva si siano recati con rapidità e circospezione dai clienti per ottenere firme a nuovi contratti pubblicitari giustificandoli:

a) trasmissioni pubblicitarie durante i prossimi campionati del mondo di calcio;

b) nuove trasmissioni e nuovi orientamenti della pubblicità teletrasmessa che an-

dranno in onda (in via sperimentale) dal prossimo settembre e sino alla fine del 1974.

Gli interroganti infine richiedono se è veritiera la stima di 5 miliardi circa, fatta dalla direzione SIPRA circa la nuova entrata prevista e se tale nuova entrata non contrasta con le assicurazioni fornite ancora recentemente dal Ministro interessato durante il recentissimo dibattito sulla nuova proroga che lo Stato ha concesso alla RAI. (4-10181)

BAGHINO E CARADONNA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile, del lavoro e previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto verificatosi nei giorni 24 e 25 maggio 1974 in Roma, presso la direzione per l'Italia della Compagnia internazionale carrozze con letto, ove una « assemblea » dichiarata dai lavoratori dipendenti è stata invece ritenuta dai dirigenti aziendali come una « illecita occupazione di edificio privato » e, particolarmente, del fatto che in detta occasione un « alto funzionario » della Compagnia abbia minacciato un impiegato;

per conoscere quali provvedimenti abbiano adottati od intendano adottare nei confronti dei responsabili aziendali a seguito dell'atto da essi posto in essere la sera del 24 maggio 1974, quando alcuni dirigenti — mentre numerosi dipendenti erano riuniti nella sede in assemblea — si allontanavano dall'edificio e chiudevano a chiave gli accessi, impedendo in tal modo tanto l'uscita ai lavoratori che volessero abbandonare lo stabile o porre termine all'assemblea, quanto l'espletamento del servizio, prima, e l'uscita, poi, alla guardia notturna entrata alle ore 20,45 per il normale punzonamento degli orologi di controllo;

per sapere se risponde al vero che i predetti dirigenti, quella stessa sera, abbiano telefonato ai carabinieri, sostenendo di essere stati sequestrati in sede da alcuni lavoratori, mentre i carabinieri, al loro arrivo, avrebbero constatato che i responsabili aziendali erano in strada, liberi, incontrollati, integri e rispettati;

per conoscere se e come intendono intervenire per ricondurre l'accaduto nella realtà dei fatti ed impedire la permanenza in servizio di chi, preposto a mansioni delicate e di responsabilità, venga meno al proprio dovere non tanto violando la legge ed i canoni del vivere civile, quanto inficiando per primo le norme contrattuali sull'umano rispetto di cui dovrebbe farne osservare lo spirito e la lettera;

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1974

per sapere se non ravvisano in tale comportamento dei cennati dirigenti gli estremi del reato di sequestro di persone. (4-10182)

GIOMO E ALESSANDRINI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere quali tempestive iniziative si intendano prendere per ripristinare il traffico nell'aeroporto di Alghero e quali provvedimenti si intendano adottare per rimuovere le cause che hanno causato la chiusura al traffico dell'aeroporto stesso.

Ciò si chiede in considerazione dei danni che la chiusura dell'aeroporto di Alghero può determinare agli operatori turistici della zona, nel corso della stagione turistica appena iniziata, anche in relazione alle difficoltà sorte dalla lesione prodottasi nella pista dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. (4-10183)

DE MARZIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che il dottor Protano Michele condannato con sentenza del 3 febbraio 1973 dalla Corte d'ap-

pello di Bari a sei mesi di reclusione per falsità materiali continuate in autorizzazioni amministrative e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici — sentenza recentemente confermata dalla Corte di cassazione — abbia avanzato domanda di grazia al Presidente della Repubblica;

se sia vero che il Ministro interessato abbia trasmesso con parere favorevole al Presidente della Repubblica la domanda del Protano iscritto allo stesso partito del Ministro;

se sia a conoscenza che sul Protano pendono altri processi penale. (4-10184)

DE MARZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che il dottor Protano Michele, diventato ineleggibile in seguito a condanna da parte della Corte d'appello di Bari a sei mesi di reclusione per falsità materiali continuate in autorizzazioni amministrative e ad un anno di interdizione dai pubblici uffici — sentenza confermata dalla Corte di cassazione — benché divenuto ineleggibile sia ancora in carica quale consigliere del consiglio provinciale di Foggia. (4-10185)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere, in relazione al gravissimo, e senza precedenti, attacco portato da una banda fascista armata ad una pattuglia di carabinieri e di guardie forestali nel corso del quale venivano gravemente feriti due militari dell'arma, presso il monte Racino in comune di Fiamignano nel reatino, quale sia l'esito degli accertamenti e le conclusioni operative, risultando di tutta evidenza che la presenza di questo campo di addestramento paramilitare fascista sia da ricollegarsi alle numerose denunce, oggetto di precedenti interrogazioni, rimaste senza risposta, sull'esistenza di questi campi più volte individuati, nei monti dell'alta Sabina a cavallo con la provincia dell'Aquila e come l'azione di questo gruppo armato proveniente dal nord non possa essere avvenuta, in rapporto al carattere impervio e di difficile accesso della zona, senza l'ausilio di " basisti " locali da ricercarsi negli ambienti della destra missina e di " avanguardia nazionale " che dispone in Rieti di un attivo nucleo organizzato. Gli interroganti intendono conoscere, sulla base di quanto emerso dalle prime indagini, quali piani terroristici il gruppo si ripromettesse in rapporto all'arsenale di armi rinvenute ed all'enorme quantitativo di esplosivo in suo possesso e quali legami uniscano questo gruppo con le centrali nere che hanno operato a Brescia e che operano su scala nazionale e quale azione si stia svolgendo per bonificare e disinfestare l'intera zona del reatino dei punti di appoggio dei terroristi. Infine gli interroganti intendono sapere come si spieghi che i terroristi arrestati pur largamente noti alle forze dell'ordine agissero indisturbati e come mai uno di essi colpito da tempo da mandato di cattura non fosse stato assicurato alla giustizia.

(3-02458) « COCCIA, NATTA, BRINI, D'ALEMA, POCHEZZI, D'ALESSIO, SCIPIONI, PERANTUONO, GIANNANTONI, CESARONI, VETERE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno informare la Camera dei deputati

del rinnovato, gravissimo episodio di violenza fascista verificatosi nella mattina del 30 maggio 1974 presso Petrella Salto, in provincia di Rieti, dove, in base alle prime notizie, i carabinieri avrebbero sorpreso un campo di addestramento militare di gruppi neofascisti, i quali hanno aperto il fuoco sui militari dell'Arma ferendone due e provocando uno scontro a fuoco conclusosi con uno o più morti.

« In particolare, l'interrogante desidera sapere quale conto sia stato tenuto, da parte delle autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico, delle ripetute e documentate segnalazioni, apparse anche lo scorso anno sulla stampa e confermate da fonti locali, secondo cui da tempo sulle montagne della Sabina, e in particolare anche nella zona di Farfa, si tenevano vere e proprie esercitazioni paramilitari con uso di armi da fuoco da parte di gruppi neofascisti quali " Europa civiltà "; e quale collegamento sia possibile stabilire tra quelle segnalazioni e i drammatici sviluppi odierni; che vengono all'indomani della effe-rata strage neofascista di Brescia.

(3-02459)

« MANCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della difesa, per conoscere i motivi per i quali la forza pubblica, addetta al servizio di vigilanza della parata militare del 2 giugno 1974 presso le tribune del pubblico, non è intervenuta per impedire che un gruppo di " cosiddetti " ex paracadutisti manifestasse ripetutamente con grida e saluti fascisti al passaggio delle bandiere e dei reparti militari;

per sapere se sono stati individuati i protagonisti della provocatoria manifestazione, fotografati peraltro da numerosi *fotoreporters*; quali provvedimenti si intendono prendere nei loro confronti; come si intende agire verso i responsabili della vigilanza che hanno tollerato tale episodio, che ha suscitato profonda indignazione tra le centinaia di cittadini presenti, turbando il clima democratico della parata militare.

(3-02460) « CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, POCHEZZI, VETERE ».